

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 19-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MOLINARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1958

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1958 al 30 giugno 1959

INDICE

PREMESSA	Pag.	3
STATO DI PREVISIONE	»	4
AMMINISTRAZIONE CIVILE	»	4
PREFETTURE E PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	»	13
SICUREZZA PUBBLICA E MORALITÀ	»	14
AFFARI DI CULTO E FONDO PER IL CULTO	»	22
FONDO PER IL CULTO	»	22
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MISSIONI ITALIANE ALL'ESTERO, NELLE SPESE DI UFFICIATURA E PER LA DIFFUSIONE DELLA RELIGIONE	»	23
FONDO DI BENEFICIENZA E DI RELIGIONE PER LA CITTA' DI ROMA	»	24
PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI	»	24
SERVIZI ANTINCENDI	»	24
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	»	24
PERSONALE	»	25
SOTTUFFICIALI E VIGILI	»	26
CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDI	»	26
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NEL 1957	»	29
SERVIZI DI SOCCORSO	»	29
DANNI PRODOTTI DAGLI INCENDI E DANNI EVITATI	»	29
PROTEZIONE CIVILE	»	30
LA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITÀ	»	30
ASSISTENZA PUBBLICA	»	31
CONCLUSIONE	»	36
DISEGNO DI LEGGE	»	38

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo una lunga competizione elettorale e due mesi di defaticante lavoro post elettorale, ci si accinge a discutere il bilancio del Ministero dell'interno con tale brevità di tempo, nello studio di esso, concesso al relatore, che non può questa relazione non risentirne nella preparazione, nella precisione, nella completezza.

Pertanto debbo chiedere venia agli onorevoli colleghi per questo mio lavoro che non è come desideravo, poichè avrei voluto presentare una relazione approfondita, meglio coordinata e più costruttiva. Le diverse osservazioni e proposte che avrei potuto fare avrebbero messo in risalto molti e diversi difetti della pubblica Amministrazione e la possibilità di risolverli, difetti certamente eliminabili ove una ferma volontà e una visione costruttiva di Stato moderno vengano ad animare burocrati, governanti e legislatori. Mi conforta e deve lasciarci sperare la volontà costruttiva e dinamica del neo Presidente del Consiglio onorevole Fanfani, che nell'esposizione del programma del nuovo Governo ha preso impegno acchè il nostro Paese si avvii su binari nuovi e che su molti problemi dell'amministrazione dell'Interno ha già portato la sua attenzione da tempo, come testimoniano i provvedimenti adottati nel breve periodo in cui ebbe a reggere, nel recente passato, il Ministero dell'Interno. Molto, non vi è dubbio, si è fatto in questi ultimi anni e di ciò va data lode a coloro che in questo dopoguerra hanno retto il Ministero dell'Interno ed in particolare all'attuale Ministro onorevole Tambroni, che con la sua opera intelligente, costruttiva e democratica ha saputo condurre il Paese all'ultima competizione elettorale in un clima di grande serenità, di ordine e di affermazione altamente civile.

Vogliamo pertanto augurarci che il nuovo Governo, passando rapidamente all'attuazione del programma sottoposto al Parlamento, cominci subito l'impostazione di quei provvedimenti che riguardano l'amministrazione dell'interno e che sono da tempo auspicati dalle popolazioni.

È ben noto e riconosciuto da tutti che lo stato di previsione della spesa di un Ministero non è solo un conto tecnico finanziario ma è principalmente atto politico, e specie poi quello del Ministero dell'interno che è il più politico di tutti in quanto è il Ministero guida dell'attività governativa, rispecchiando la vita politica e sociale del Paese.

Per cui, discutendosi all'indomani di una competizione elettorale, all'inizio di una nuova Legislatura, dopo il voto di fiducia al Governo presieduto dall'onorevole Fanfani, che ci presenta una impostazione politica sociale di larghe prospettive ed attuazioni per l'avvenire, il bilancio dell'Interno avrebbe dovuto poter essere studiato dal relatore e dagli onorevoli colleghi con più tempo, con più serenità e con più possibilità di conoscenza, onde consentire una relazione e una discussione più approfondite e realizzatrici di effetti nell'interesse della sistemazione di tanti problemi che riguardano la vita della Nazione. In questa affrettata relazione non posso non ribadire le osservazioni che in premessa quasi tutti i relatori, sia al Senato che alla Camera, in questi ultimi anni hanno avanzato insistendo nel far rilevare la necessità assoluta di riformare il sistema di discussione degli stati di previsione della spesa in sede parlamentare.

Ancora quest'anno la discussione sui bilanci viene svolta con il vecchio sistema senza averlo sostituito con uno più snello e funzionale così come è stato nei voti di tutti. Si continua nella vecchia procedura che comporta lunghi dibattiti che non riescono a modificare ciò che è stato disposto al di fuori del Parlamento. Con ciò, come bene hanno detto alla Camera lo scorso anno i relatori onorevoli Manzini e Pintus, non si intende negare i diritti e doveri del potere esecutivo ma ribadire che anche la rappresentanza popolare dovrebbe essere posta in grado di esercitare i propri con maggior efficacia e risultato positivo per il raggiungimento delle aspirazioni delle categorie e delle popolazioni che si rappresentano.

Un sistema per far maggiormente sentire la voce delle Camere nel settore dei bilanci potrebbe essere quello di stabilire una collaborazione preventiva fra Ministeri e Com-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missioni parlamentari in modo da far arrivare le richieste di queste ultime là dove praticamente si decide prima della stessa presentazione degli atti di previsione. Altra questione che in premessa debbo anche far rilevare è quella delle numerose ed importantissime attività che sfuggono praticamente all'attenzione del Parlamento. Sono quelle facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che in teoria si dovrebbero discutere nella sede del bilancio del Tesoro ma che in realtà non trovano modo di essere esaminate conformemente alla loro importanza.

Purtroppo, finchè i bilanci di tutti gli Enti vigilati non verranno alligati allo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, nessun serio esame della pubblica finanza potrà essere fatto.

Auspichiamo che il Parlamento provveda in proposito ed assolva pertanto alla sua funzione principale che è quella del controllo della spesa pubblica. Pertanto, fatte queste bre-

	Previsioni 1957-58
Spese effettive . . . L.	157.683.942.562
Movimento di capitale L.	910.370.998

Le falcidie alle somme proposte dall'Amministrazione sono state determinate dai criteri adottati dal Tesoro di contenere a qualsiasi costo gli oneri di bilancio, attesa l'insufficienza dei mezzi per farvi fronte.

Occorre però mettere in evidenza che — come già avvenne nell'esercizio precedente — gli stanziamenti di bilancio concessi alla Amministrazione dell'interno sono inadeguati alle gravi e complesse sue esigenze. E questa inadeguatezza è ora più notevole, per cui si confida che sia possibile, in seguito, corrispondere alle giustificate maggiori richieste di fondi.

Ciò premesso l'esame delle singole parti del bilancio sarà fatto riferendo in merito ai singoli servizi del Ministero degli interni.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

In aderenza alle nuove esigenze ed alle aspirazioni degli enti locali viene da tempo

vissime premesse, passiamo allo stato di previsione del bilancio.

STATO DI PREVISIONE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59, sul quale si pronunziò favorevolmente il Consiglio di amministrazione dello stesso Dicastero nella seduta del 29 ottobre 1957, raggiungeva il complessivo importo di lire 198.804.733.560, con una maggiorazione, rispetto all'ammontare relativo all'esercizio 1957-58 approvato dal Parlamento, di lire 40.210.420.000, di cui lire 20.163.413.193, per spese effettive e lire 20.047.006.807, per movimento di capitali.

Lo stato di previsione, oggetto del disegno di legge n. 19 presentato dal Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio, ammonta invece a lire 164.984.533.560. Nei confronti dell'esercizio precedente, le variazioni si possono così riassumere:

	Differenze	Previsioni 1958-59
	— 6.156.786.807	151.527.155.755
	+ 12.547.006.807	13.457.377.805

svolta una intensa attività diretta a conseguire, attraverso una più accentuata semplificazione dei servizi e più moderni sistemi di lavoro, una rapida e spedita azione amministrativa.

Al fine di proseguire in tale azione sono state dal Ministero dell'interno impartite agli uffici dipendenti opportune direttive di massima e sono stati posti allo studio numerosi provvedimenti legislativi riguardanti argomenti di interesse dei Comuni e delle Provincie.

Si rammenta in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme; la legge 17 aprile 1958, n. 278, concernente la costituzione dei comitati elettivi per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali; la legge 4 marzo 1958, n. 180, concernente l'estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896,

n. 218, per la concreta applicazione delle quali sono state emanate varie circolari contenenti istruzioni di dettaglio.

Il Ministero dell'interno ha, inoltre, attivamente contribuito alla predisposizione del regolamento di esecuzione della nuova legge sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge 24 dicembre 1954, n. 1128), regolamento che è stato poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Numerose circolari sono state emanate nel settore dell'attività amministrativa in genere dei Comuni e delle Province, tra le quali è d'uopo rammentare quella contenente precisazioni ed istruzioni circa la competenza passiva delle spese di assistenza ospedaliera degli affetti da malattie infettive; quella relativa ai provvedimenti prefettizi in materia di autorizzazione alle licitazioni ed alle trattative private; e varie altre intese a sollecitare i Comuni ad avvalersi pienamente delle numerose disposizioni legislative attualmente in vigore per le opere pubbliche di interesse degli Enti locali ed in particolare per l'edilizia scolastica.

Nel quadro dello sviluppo delle autonomie comunali, particolare rilievo assume inoltre l'opera svolta per la costituzione di nuovi Comuni e per il ripristino di quelli soppressi dopo il 28 ottobre 1922.

Nel decorso esercizio finanziario 1957-58 sono stati ricostituiti, in base alla legge 15 febbraio 1953, n. 71, otto Comuni, con decreto presidenziale già pubblicato o in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: sono stati altresì emanati tre decreti presidenziali, per disporre il passaggio di frazioni da un Comune ad altro o rettifiche di confini fra Comuni.

Durante lo stesso esercizio finanziario il Parlamento ha approvato nove leggi speciali, riguardanti la costituzione di nuovi Comuni, in casi nei quali non era stato possibile seguire la procedura amministrativa, per mancanza di uno dei requisiti — in particolare il minimo di tremila abitanti — richiesti dall'articolo 33 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

In esecuzione di dette leggi si sta provvedendo a determinare i confini dei nuovi Comuni.

In materia è sentita l'esigenza di meglio disciplinare la facoltà di provvedere alla costituzione di nuovi Comuni, eliminando il menzionato limite di tremila abitanti e sostituendo l'attuale maggioranza qualificata dei contribuenti con quella più democratica degli elettori, già prevista per la ricostituzione dei Comuni soppressi nel periodo fascista, con legge 15 febbraio 1953, n. 71. E ciò allo scopo di restituire alla legge la sua funzione normativa e attribuire nello stesso tempo all'autodeterminazione delle popolazioni interessate l'iniziativa anche nei casi in cui la carenza di una norma generale che autorizzi non lasci, allo stato attuale, altra via che la legge speciale.

L'estensione della procedura amministrativa a tutti i casi di costituzione di nuovi Comuni presenta indubbi vantaggi, perchè si verrebbero a stabilire criteri tecnici uniformi per attuare variazioni territoriali.

Quanto al settore della toponomastica, è stato presentato nella precedente legislatura, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, uno schema di disegno di legge riguardante la toponomastica stradale e la erezione di monumenti a persone benemerite, modificando così le disposizioni vigenti del regio decreto-legge 10 maggio 1923, numero 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

In particolare, per la sfera di competenza del Ministero dell'interno, il nuovo disegno di legge offre la possibilità di intitolare strade o piazze a persone che abbiano acquisito benemeritenze, non solo sul piano nazionale, ma anche su quello locale.

È opportuno che il provvedimento legislativo, decaduto per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento, sia ripresentato nella corrente legislatura.

La materia relativa ai pubblici servizi di pertinenza dei Comuni e delle Province è ancora fundamentalmente regolata dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal re-

golamento di esecuzione 10 marzo 1904, n. 108.

Da più parti viene ripetutamente ed insistentemente prospettata la necessità di revisionare la disciplina vigente, in modo da adeguarla alle nuove esigenze ed armonizzarla con altre norme, che la evoluzione legislativa è andata man mano introducendo nella regolamentazione della materia.

In sede di discussione del bilancio dell'interno per l'anno 1957-58, il Governo ha accettato, come raccomandazione, un ordine del giorno della Camera dei deputati, con il quale si chiedeva appunto tale riforma.

A tal fine è in corso di elaborazione un nuovo schema di disegno di legge, che dovrà regolare tutta la materia.

Tenuto conto che talune aziende speciali, per circostanze varie, specie per far fronte ad un necessario ridimensionamento delle attrezzature e strutture, versano in situazione di squilibrio finanziario, è sembrato opportuno estendere a tutte le aziende speciali municipalizzate le norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, e successive modificazioni, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'incremento ed il miglioramento della produzione e distribuzione dell'energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate; il relativo progetto incontra difficoltà di ordine finanziario che si auspica possano essere superate.

Per quanto concerne in particolare le Centrali del latte, su istanza delle categorie economiche, è allo studio la revisione della legislazione in materia presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Al riguardo è stato già predisposto uno schema di disegno di legge che, nella sua formulazione attuale, salvaguarda gli interessi dei Comuni; esso incontra difficoltà da parte delle categorie interessate le quali sostengono la tesi della assoluta libertà di apertura di « centri » per il trattamento del latte, tesi che non sembra possa venire accolta, in considerazione del fatto che tali « centri », per le loro caratteristiche, presentano un interesse pubblico particolarmente rilevante, sotto il profilo della tutela della salute pubblica.

Nel settore delle aziende di cura, soggiorno e turismo con legge 4 marzo 1958, n. 174, è stata data una soddisfacente regolamentazione dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura con conseguenti notevoli vantaggi delle aziende stesse.

Anche in questo settore è in avanzata fase di studio la generale revisione della legislazione concernente l'organizzazione e la struttura di tali enti.

Sono, ora in corso di firma decreti interministeriali per la costituzione di undici nuove stazioni di soggiorno, cura e turismo e per la conferma di altre cinque stazioni, che, in precedenza, avevano ottenuto il riconoscimento provvisorio.

A favore di detti enti, altamente benemeriti degli interessi turistici nazionali, sono stati erogati contributi ordinari per 250 milioni, ai quali sono da aggiungere altri 272.600.000 erogati sui fondi a conguaglio di quelli stanziati nell'esercizio 1956-57:

Altro argomento che occorre menzionare, è quello relativo alla legislazione sull'urbanesimo e sulle migrazioni interne.

Essendosi manifestata la necessità di una revisione delle norme riguardanti la materia, per il contrasto esistente tra la legge sulla migrazione interna del 1939 ed il disposto contenuto negli articoli 4 e 16 della Costituzione, è stata ritenuta l'opportunità di far luogo all'emanazione di nuove norme, che disciplinino la materia in conformità ai principi fissati dalla Costituzione.

Lo schema predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello dell'interno non ha potuto completare il proprio iter legislativo nel corso della passata legislatura, e, pertanto, dovendo esso essere riproposto ed essendosi nel frattempo più approfonditamente e completamente studiata la materia, è da prevedere che vi sarà occasione di svolgere ulteriori interventi in proposito.

Nel settore delle imposte di consumo ha avuto speciale rilievo l'azione di vigilanza sui sistemi di conduzione del servizio, sulle gare per il rinnovo degli appalti, sulle condizioni e clausole dei relativi capitoli e contratti.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel delicato settore del controllo sugli organi rappresentativi dei Comuni, i provvedimenti sono i seguenti:

revoca dei Sindaci dall'ufficio (articolo 149, comma IV, della legge comunale e provinciale);

rimozione dei sindaci dalla carica (articolo 149, comma VII);

scioglimento dei consigli comunali e provinciali (articolo 323).

Atteso il carattere eccezionale delle norme in ossequio ai principi di autonomia locale, è stato sempre seguito il criterio di limitare l'iniziativa delle cennate misure ai soli casi in cui il persistente comportamento illegale o fazioso dei consigli o dei sin-

daci non ha consentito di assicurare altrimenti il regolare funzionamento delle amministrazioni o ha, di per sè, costituito seria minaccia di turbamento dell'ordine pubblico: criterio questo, d'altro canto, che, sotto il profilo giuridico, ha trovato sempre precisa e tassativa conferma nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In aderenza a tale indirizzo, negli anni dal 1953 al 1958, sono stati adottati i seguenti provvedimenti che dimostrano come i governi che si sono succeduti in questi ultimi tempi abbiano rispettato le amministrazioni locali liberamente elette:

	1953	1954	1955	1956	1957	1958 (al 30-6-58)
Consigli comunali sciolti	4	3	4	30	18	15
Consigli provinciali sciolti	—	—	—	3	—	1
Sindaci revocati	1	1	—	—	—	—
rimossi.	5	2	1	—	1	—

N. B. — Il prospetto non tiene conto degli enti della Regione Siciliana.

I dati risultanti da tale prospetto segnano un aumento dei provvedimenti di scioglimento di consigli comunali disposti dal 1956 in poi, ma questo non va considerato quale elemento che contraddica ai suesposti orientamenti.

Sta di fatto che, con l'applicazione alle consultazioni amministrative dei sistemi proporzionalistici, si sono verificate in molte civiche rappresentanze, sorte dalle elezioni del 1956, situazione di parità tra forze contrapposte, che hanno impedito il raggiungimento di qualsiasi accordo, sia pure

limitatamente alla scelta del sindaco o della giunta; sì da rendere indispensabile, nel pubblico interesse, per superare lo stato di completa paralisi funzionale delle amministrazioni, lo scioglimento del consiglio e la rinnovazione delle elezioni.

Per quanto concerne le altre misure a carico dei sindaci, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale — articoli 149 e 159 — negli stessi anni dal 1953 al 1956 risultano adottati i seguenti provvedimenti:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1953	1954	1955	1956	1957	1958 (al 30.6.)
Sindaci sospesi (1) per rinvio a giudizio penale	39	39	42	42	39	14
Sindaci sospesi per motivi amministrativi e di ordine pubblico	16	12	5	2	2	1
Sindaci sospesi (1) dalle funzioni di U. F.	105	54	61	26	20	19

(1) Compresi i sindaci di comuni della Regione Siciliana.

In ordine ai problemi regionali più notevoli da definire per quanto riguarda la Regione sarda, sono stati predisposti schemi relativi alle norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali, di assistenza e beneficenza pubblica, di responsabilità degli amministratori e contabili della Regione.

Sono in corso di studio le norme in materia di polizia locale, rurale e urbana. Devono ancora essere predisposte dalla competente amministrazione sanitaria le norme in materia di igiene e sanità.

Occorre, però, rilevare che la Regione sarda non ha provveduto, da parte sua, a integrare la Commissione paritetica costituita presso la Presidenza del Consiglio, e di cui all'articolo 56 dello Statuto, e ciò nonostante le premure ricevute: tale comportamento sembra doversi ascrivere alla tesi della Regione di voler considerare esaurita la fase di prima organizzazione dell'Ente, talchè, sempre a giudizio della Regione, non sarebbe più consentito di stabilire con lo strumento delle norme di attuazione modalità e limitazioni nell'espletamento dei compiti legislativi ed amministrativi previsti dallo Statuto.

Per quanto concerne, invece, la Regione siciliana, particolari norme si rendono necessarie in materia di finanza locale, per definire i poteri rispettivi delle autorità statali e regionali per il controllo su atti e provvedimenti degli enti locali e per lo esercizio di funzioni di amministrazione attiva. Uno schema, a tal fine predisposto, trovasi attualmente all'esame del Ministero delle finanze.

Altro punto da chiarire normativamente concerne l'intervento degli organi statali per assicurare che i mutui assunti a ripianco dei bilanci comunali e provinciali nella Regione, a norma della legge 22 aprile 1957, n. 288 — e successive modificazioni e aggiunte — siano effettivamente destinati alla estinzione delle passività arretrate per i servizi di interesse statale; l'argomento potrà essere ricompreso nello schema di norme di attuazione prima accennato.

Rispetto, poi, alla posizione del Commissario dello Stato e ai suoi poteri di inchiesta per promuovere i giudizi inerenti all'attività penalmente rilevante degli organi regionali — a norma degli articoli 26 e 27 dello Statuto — andrebbero egualmente emanate opportune prescrizioni normative.

Per il Trentino-Alto Adige, la Regione non ha ancora dato corso al provvedimento legislativo predisposto relativamente all'ordine degli enti locali, e intorno al quale il Ministero dell'interno ebbe ad effettuare in via preventiva numerose osservazioni: in relazione a tale imminente provvedimento saranno da studiare le norme di attuazione derivanti dalla necessità di coordinamento della materia nonchè quelle sulla finanza locale. Norme di attuazione occorrono anche per la disciplina dello stato giuridico dei segretari provinciali di Trento e di Bolzano, e ciò anche con riguardo ai rilievi effettuati in sede di esame di iniziative legislative assunte dalle due provincie. In materia di assistenza e beneficenza, è stato già predisposto un apposito schema di norme di attuazione dello statuto.

Occorre predisporre, infine, similmente alle Regioni della Sardegna e della Valle di Aosta, la disciplina della responsabilità degli amministratori e contabili regionali: e a tale uopo sono stati compiuti opportuni studi.

Per la Valle d'Aosta, infine, manca nello Statuto una disposizione che consenta la emanazione, nelle consuete forme del decreto presidenziale, di norme di attuazione: un disegno di legge contenente delega al Governo per detta emanazione, predisposto dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero dell'interno e presentato nel luglio 1952, decadde per fine di quella legislatura, mentre in quella ora decorsa l'iniziativa non oltrepassò lo stadio degli adempimenti preliminari.

Tra le norme di attuazione che dovrebbero essere emanate in base alla suddetta delega, sono particolarmente importanti quelle concernenti alcuni aspetti dell'ordinamento amministrativo della Regione che, già disciplinati nel disegno di legge 7 settembre 1945, n. 545, non sono stati regolamentati dallo Statuto; nonchè quelle riguardanti le attribuzioni e la posizione del Presidente della Commissione di coordinamento rispetto ai servizi statali e alle loro relazioni con quelli regionali.

L'ordinamento amministrativo della Valle richiede, anche, la disciplina dell'esercizio del controllo di merito esercitabile sugli atti regionali, a norma dell'articolo 46 dello Statuto.

Sono stati quasi completati gli studi riguardanti la riforma della legge comunale e provinciale, e sarà quanto prima ultimato un apposito schema di provvedimento legislativo che introdurrà importanti realizzazioni dei principi costituzionali di autonomia e decentramento.

Fra esse, va anzitutto menzionata quella relativa all'alleggerimento dei controlli sui Comuni e sulle Provincie, destinato a costituire, attraverso una notevole riduzione delle categorie di deliberazioni soggette a controllo tutorio, il primo stadio di una serie di riforme legislative intese ad attuare gradualmente — giusta i criteri suggeriti anche da autorevoli esponenti di organizzazioni rappresentative degli enti locali — un

regime di piena autonomia amministrativa per gli enti stessi.

Sempre in materia di poteri governativi nei confronti delle amministrazioni autarchiche locali, è prevista la soppressione dei provvedimenti d'ufficio in ordine alle circoscrizioni comunali e la revisione dell'istituto del consorzio coattivo, mentre si fa luogo ad una trasformazione funzionale del servizio ispettivo delle Prefetture nel senso di farne uno strumento di assistenza e consulenza tecnica alle rappresentanze locali.

Anche all'organizzazione interna dei Comuni e delle Provincie vengono apportati opportuni perfezionamenti: al fine di sveltere l'azione amministrativa e di consentire ai Consigli di dedicarsi solo agli affari di maggior rilievo, viene ampliata la competenza per valore delle Giunte, in modo da stabilire un rapporto fiduciario tra le seconde ed i primi, col riconoscere ai Consigli il potere di revoca nei confronti di singoli assessori o di tutta la Giunta; si provvede poi, accanto alla soluzione di casi particolari non previsti dalla legislazione vigente e perciò fonte di dubbi e controversie interpretative, ad un decentramento delle funzioni del Sindaco, nei Comuni ripartiti in borgate, frazioni o quartieri, essendo risultato insufficiente quello finora previsto, attinente alle sole funzioni di ufficiale del Governo, mentre, in base alle emanande norme, sarebbe consentita la delega a Consigliere comunali in ordine ad una vasta sfera di provvedimenti, di competenza del Sindaco quale capo dell'amministrazione.

Con lo stesso schema di provvedimento legislativo si provvede, infine, a modificare la composizione delle GG.PP.AA., introducendo la parità numerica tra membri di diritto e membri elettivi.

In sede di controllo sugli affari del Comune di Roma, non si è mancato di incoraggiare, compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente, ogni utile iniziativa degli organi deliberanti del Comune, diretta a migliorare l'assetto degli uffici, dei servizi e degli organici capitolini, a realizzare opere pubbliche finanziate con mutui, a incrementare le costruzioni edilizie.

In base a tali criteri sono stati, tra lo altro, approvati i provvedimenti relativi all'ampliamento e alla revisione di alcuni ruoli organici riguardanti importanti servizi di particolare interesse pubblico, quali i giardini ed il Corpo delle guardie municipali.

Si è svolta intensa attività intesa ad assicurare uniformità di indirizzo nella materia concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

Nell'esercizio del controllo sull'I.N.A. D.E.L. il Ministero ha essenzialmente perseguito la finalità di rendere sempre più efficace l'attività di previdenza e di assistenza sanitaria a favore dei dipendenti degli enti locali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla soluzione dei problemi relativi al personale degli enti locali profugo dalle zone di confine e dagli enti dei territori già di sovranità italiana in Africa. Al fine di assicurare il collocamento presso enti simili a quelli di provenienza di detto personale, il Ministero si è attivamente adoperato per dare piena esecuzione ai provvedimenti legislativi intervenuti a disciplinare la materia, fra i quali si ricordano particolarmente, per il personale delle zone di confine cedute, il decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, e la legge 21 dicembre 1943, n. 957 e, per il personale degli Enti dipendenti dai Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa, il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1441.

Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni per il personale dei Municipi ex Coloniali, è previsto, in bilancio, lo stanziamento di complessive lire 250 milioni (capitoli 111, 112, 113, 114), occorrenti per gli oneri seguenti:

a) spese per la Commissione consultiva e della Commissione unica di disciplina (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 1451);

b) oneri previdenziali a carico della Amministrazione (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1451);

c) indennità e rimborso spese di viaggio e trasporto masserizie al personale assegnato in servizio presso gli enti locali (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1451);

d) corresponsione dei contributi agli enti locali presso cui risulta assegnato in servizio personale municipale ex coloniale (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1451).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, il Ministero provvede, poi, all'anticipo degli assegni arretrati non percepiti dal personale degli enti locali profugo dalle zone di confine cedute, collocato presso enti simili del Territorio dello Stato, nonché al pagamento degli oneri riflessi categoria 2^a, movimento capitali).

All'uopo è stanziata in bilancio, sul capitolo 129, la somma di lire 100.000.000 (categoria 2^a, movimento Capitali).

Infine, per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, deportati, internati o dispersi, è previsto lo stanziamento di lire 4 milioni sul capitolo 103.

Per ovviare alla situazione di disagio finanziario in cui versano non poche amministrazioni comunali e provinciali, a causa del persistente squilibrio fra le entrate e le spese, il Ministero ha già da tempo predisposto, di concerto con quello delle Finanze, uno schema di disegno di legge, col quale si provvede:

a) contenere le spese degli enti locali, prevedendo il trasferimento a carico dello Stato di quelle che sembrano corrispondere a finalità di esclusivo o prevalente interesse generale;

ad incrementare le entrate, pur senza l'istituzione di nuovi tributi, attraverso un miglioramento tecnico del congegno tributario ed una maggiore partecipazione alla imposta generale sull'entrata;

ad abolire alcuni tributi di scarso reddito (imposta sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle macchine per caffè ti-

po espresso, prestazioni d'opera e contributi di fognatura);

ad equilibrare con opportuni accorgimenti la situazione finanziaria dei Comuni e delle Province delle varie zone, in modo da ridurre la sperequazione del rendimento dei singoli tributi e di conseguenza, delle possibilità di conseguimento delle essenziali finalità degli enti.

Senonchè, malgrado ogni sforzo compiuto, non è stato finora possibile presentare il provvedimento al Parlamento per le difficoltà connesse con la natura stessa della riforma, soprattutto in ordine alla possibilità di far assumere nuovi impegni a carico del bilancio dello Stato.

Per l'esercizio corrente gli enti locali deficitari hanno assicurato il pareggio del bilancio assumendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito autorizzati, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 30. È però evidente che l'eventuale proroga di tale provvedimento anche per l'esercizio 1959, mentre lascerebbe insoluto il problema del risanamento finanziario degli enti locali, determinerebbe una nuova spinta all'indebitamento degli enti stessi e renderebbe sempre più profondo lo squilibrio economico-finanziario dei bilanci a cagione appunto dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui.

È appena necessario ricordare, infatti, che l'ammortamento di un miliardo al 5,80 per cento per 35 anni, a rate bimestrali, importa una spesa annua di lire 65.773.660 e che per il solo 1959 il *deficit* presunto si può calcolare, con sufficiente approssimazione, intorno ai 120 miliardi (65.773.660 per 120=7.892.839.200).

Ragioni obiettive di funzionalità delle amministrazioni locali e considerazioni di opportunità di non minore importanza per i riflessi sfavorevoli che potrebbe determinare nell'opinione pubblica un ulteriore rinvio del grave problema, rendono perciò necessario ed urgente provvedere al riequilibrio dei bilanci comunali e provinciali, sulla base del progetto a suo tempo predisposto; sarà opportuno anche studiare la opportunità di promuovere un provvedimento costituzionale inteso a vietare che siano posti a carico delle Amministrazioni co-

munali e provinciali nuovi o maggiori oneri dipendenti da spese obbligatorie, senza che siano assegnati, in pari tempo, i corrispondenti mezzi di entrata, poichè si è constatata l'inefficienza delle norme in tal senso già contenute nei testi unici della legge comunale e provinciale e della finanza locale.

Al fine di assicurare l'estensione ai segretari comunali e provinciali delle disposizioni legislative sullo statuto degli impiegati civili dello Stato raccolte nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, venne elaborato, negli ultimi mesi dello scorso anno, apposito schema di disegno di legge, che, peraltro, non venne presentato al Parlamento, sia per l'imminente scadenza della legislatura, sia per la considerazione della opportunità di integrare lo stesso disegno di legge con alcune modificazioni all'ordinamento della carriera dei segretari, vivamente auspiccate dalla categoria.

Tali modificazioni sono attualmente allo studio del Ministero dell'interno il quale mantiene, all'uopo, contatti con gli esponenti sindacali, che si sono riservati di prospettare ulteriori proposte.

Per quanto attiene alla preparazione professionale, il problema può considerarsi in buona parte risolto, nei confronti delle nuove leve di segretari, con la istituzione dei corsi di studi per aspiranti segretari comunali. I risultati conseguiti attraverso l'espletamento di tali corsi sono veramente lusinghieri.

Nel periodo anteriore alle elezioni politiche del 1958 e in previsione di esse, è stato seguito in modo particolare, attraverso il servizio tecnico ispettivo centrale periferico e mediante l'esame delle relazioni mensili degli Uffici elettorali provinciali, l'aggiornamento delle liste elettorali di tutti i Comuni della Repubblica, effettuato in sede di revisione annuale 1957-58 e di revisioni dinamiche ordinarie nonchè di quella straordinaria, quest'ultima eseguita in occasione della convocazione dei comizi elettorali.

Si è seguita l'attuazione degli impianti meccanografici per i servizi elettorali comunali, dando ogni utile suggerimento per

la migliore impostazione dei lavori di meccanizzazione. A tutto il 30 giugno 1958, sono regolarmente in funzione 924 impianti a targhette metalliche e 6 impianti a cartoline perforate.

Nel periodo 1^a luglio 1957 - 30 giugno 1958, l'Ufficio ha seguito l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni effettuate per l'elezione di n. 99 Consigli comunali e di quelle suppletive provinciali svoltesi in 8 collegi uninominali, curando anche la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati di esse.

Il Servizio elettorale ha, inoltre, effettuato studi e predisposto molteplici schemi di disegni di legge di natura ordinaria e costituzionale e di emendamenti a disegni e proposte di legge per quanto concerne la riforma del Senato, seguendo anche le discussioni parlamentari sui disegni e gli emendamenti medesimi.

Di tali schemi di disegni di legge, per le ben note difficoltà di ordine procedurale in rapporto ai precetti della Costituzione, doveva essere poi approvato dal Parlamento soltanto quello divenuto legge 7 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica.

Approvata la legge 27 febbraio 1958, numero 64, ed intervenuto lo scioglimento della Camera e del Senato e la convocazione dei comizi per la rinnovazione di entrambi i rami del Parlamento, l'Ufficio ha dovuto predisporre, in breve tempo, tutto l'occorrente per il regolare svolgimento delle elezioni.

In vista delle elezioni politiche l'Ufficio ha progressivamente migliorato la propria attrezzatura tecnica e l'addestramento degli elementi ad esso addetti, ai fini della rilevazione ed analisi di tutti i risultati delle consultazioni popolari che, direttamente o indirettamente, possono considerarsi indici del grado di funzionalità della macchina elettorale.

È stato proseguito, inoltre, il lavoro di preparazione, studio e di parziale attuazione del catasto elettorale, che permetterà di effettuare le analisi di cui sopra, non soltanto secondo le circoscrizioni amministrative, ma anche sulla base di omogenee

zone geo-economico-sociali. È stata continuata, infine, e si è perfezionata, la tenuta dell'Archivio storico elettorale, sia per quanto riguarda la documentazione analitica di tutte le elezioni italiane, sia per le principali elezioni estese.

Per assicurare l'ulteriore funzionamento dei predetti servizi, si impone la necessità di una progressiva modernizzazione dei vari mezzi di lavoro, anche ai fini della riduzione dei costi.

Nel decorso esercizio già è stata perfezionata l'attrezzatura del Centro meccanografico elettorale, particolarmente nel settore delle schede perforate, con il noleggio di moderne macchine tabulatrici ed elettrocontabili. Il Centro ha potuto così corrispondere, con la massima celerità e precisione, a tutti i vari temi di rilevazione, elaborazione ed analisi di notizie.

Gli altri reparti del Centro (fotostatico, microfotografico, targhette metalliche, macchine elettrocontabili non a schede perforate, ecc.) hanno svolto un efficace lavoro di collaborazione e di integrazione.

Nell'impostazione dello stato di previsione della spesa per il prossimo esercizio finanziario 1958-59 fu richiesto per il capitolo 104 uno stanziamento di lire 200 milioni per le spese di manutenzione, acquisto e trasporto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e per il servizio tecnico ispettivo elettorale, conservando così lo stanziamento del precedente esercizio, in relazione anche alle maggiori spese derivanti dalle elezioni del Senato della Repubblica, che avrebbero dovuto tenersi nell'esercizio finanziario 1958-59.

Senonchè nello schema di bilancio presentato al Parlamento risulta iscritto al citato capitolo 104, in luogo delle suddette previsioni, un fondo di lire 98.625.000.

Secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 14, che disciplina la materia, a carico di tale capitolo gravano le spese relative:

all'acquisto ed alla manutenzione del materiale elettorale di proprietà dello Stato (urne, cassette per le schede autenticate, timbri elettorali e relative cassettime, bollini, ecc.):

al trasporto di tale materiale dalle Prefetture ai Comuni interessati;

al servizio tecnico elettorale centrale, che ha il compito di rilevare ed analizzare i risultati delle varie competizioni popolari considerandoli come dato da elaborare per l'accertamento della funzionalità tecnica della macchina elettorale, nonché del grado di efficienza delle varie norme legislative:

al servizio tecnico ispettivo elettorale centrale, disimpegnato da funzionari del Ministero;

al complesso servizio tecnico ispettivo elettorale periferico inteso ad accertare e sorvegliare il regolare svolgimento degli adempimenti elettorali in relazione anche alle esigenze derivanti dalla tenuta degli schedari elettorali, delle revisioni delle liste elettorali, ecc.

Il suddetto stanziamento non si manifesta sufficiente a sopperire alle necessità del servizio, essendo di un importo di poco più della metà dell'effettivo fabbisogno.

È da considerare infatti che, tranne per gli esercizi 1955/56 e 1956/57, il fondo suaccennato non è stato mai di importo inferiore ai 180.000.000. Per le sole aperture di credito ai Prefetti vengono annualmente ripartiti, in base a piani su scala nazionale e sulla scorta di preventivi all'uopo richiesti alle Prefetture, lire 120.000.000.

Poichè, d'altra parte, le esigenze del servizio non possono assolutamente essere sottovalutate senza compromettere la complessa organizzazione finora attuata ed in continuo perfezionamento in applicazione della citata legge n. 14, sarebbe pertanto auspicabile che lo stanziamento di cui trattasi fosse integrato in modo da disporre dei fondi originariamente richiesti nella complessiva somma di lire 200.000.000.

Nel settore degli Archivi di Stato, problema di particolare gravità è quello relativo alla sistemazione del materiale archivistico in sedi idonee e corrispondenti ai sistemi più recenti della tecnica edilizia specializzata.

In proposito, è previsto il trasferimento dei fondi archivistici dell'Archivio centrale dello Stato nella nuova sede dell'E.U.R., per la cui sistemazione si rendono indispensabili i richiesti aumenti degli stanziamenti di fondi, relativi alle spese di trasporto per la somma di lire 5.000.000 e di quella per la manutenzione per lire 3.000.000.

Presso alcuni Archivi di Stato sono stati istituiti gabinetti di legatoria e laboratori di restauro.

Detto servizio, come quello microfotografico, è condizionato alla concessione del richiesto aumento degli stanziamenti in bilancio, nella misura minima di lire 5.000.000.

Si ritiene, inoltre, necessario che la denominazione del capitolo sul quale gravano le spese dei predetti servizi, per una più esatta indicazione delle stesse, sia modificata in quella di « Spese per il funzionamento del servizio microfotografico, per rilegatura e restauro di documenti custoditi presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato ».

Per la preparazione professionale del personale degli Archivi di Stato è stato proposto l'aumento di un milione sul relativo Capitolo 45 destinato all'aggiornamento del materiale didattico delle scuole di Paleografia, diplomatica e archivistica esistenti presso gli Archivi di Stato.

PREFETTURE E PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Nel quadro delle iniziative intese alla migliore preparazione e qualificazione del dipendente personale, il Ministero ha organizzato un corso di formazione per i Consiglieri di III classe in prova recentemente immessi in carriera in seguito all'espletamento del concorso bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1957.

Il corso rappresenta una anticipazione sperimentale di una « Scuola speciale » che è in corso di istituzione, ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per elevare e qualificare ancor di più la preparazione del personale dell'Amministrazione civile, chiamato a svolgere attribuzioni di grande impegno e responsabilità.

I nuovi funzionari sono stati prima chiamati a Roma, dove il 21 giugno 1958, a Palazzo Barberini, nei Saloni Pietro da Cortona, l'Amministrazione ha dato loro, in forma solenne, il benvenuto e, quindi, inviati nelle Prefetture dove, attraverso il quotidiano lavoro d'ufficio e soprattutto attraverso frequenti visite ed ispezioni alla Provincia, ai Comuni, ed alle istituzioni pubbliche di assi-

stenza e beneficenza, acquisteranno una prima esperienza della vita degli enti locali.

Il 1° settembre torneranno a Roma per frequentare il corso che, con carattere esclusivamente pratico, verterà sui servizi di istituto dell'Amministrazione civile dell'Interno e avrà la durata di circa quattro mesi, dividendosi in due fasi.

Con il corso di formazione l'Amministrazione vuole porre in grado i nuovi funzionari, attraverso un completamento dal punto di vista tecnico-pratico della loro preparazione, di corrispondere, fin dall'inizio della carriera, alle esigenze delle complesse e delicate attribuzioni proprie della Amministrazione civile dell'Interno.

Ai funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'Interno sono affidate funzioni di natura politica, amministrativa e giurisdizionale che non trovano riscontro, per complessità e delicatezza, in quelle delle altre amministrazioni statali.

Tali funzioni esigono che si possa disporre degli elementi migliori e che coloro i quali intraprendono detta carriera abbiano una approfondita preparazione culturale e scientifica, soprattutto nel campo del diritto, dell'economia politica e delle scienze sociali, preparazione che necessita di un costante studio, di un continuo aggiornamento.

Perchè i funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione civile dell'Interno possano svolgere efficientemente le complesse funzioni connesse alla loro carriera non è, però, sufficiente che l'Amministrazione appresti i mezzi per una maggiore qualificazione della loro preparazione professionale.

Bisogna considerare infatti che la evoluzione della vita statale, i compiti sempre crescenti dello Stato, si ripercuotono sulla vita delle Prefetture, alle quali spetta non solo la parte più delicata dell'azione ma anche il compito di vigilare onde l'azione coordinata di tutti gli altri organi statali abbia adeguato ed ordinato impulso per il benessere delle popolazioni e per la tutela dei diritti democratici dei cittadini.

A questo fine l'attività delle Prefetture è stata in ogni occasione rivolta al preciso in-

tento di salvaguardare il rispetto della legge e la libertà dei cittadini.

Sia in occasione delle competizioni elettorali affinché il diritto di voto fosse esercitato in piena libertà, sia allorchè dolorose calamità si siano abbattute sul territorio delle rispettive provincie allo scopo di intervenire prontamente a favore delle popolazioni colpite, sia in occasione di turbamento dell'ordine pubblico, allo scopo di ristabilire la calma necessaria al libero sviluppo della vita collettiva, sia nell'ordinario svolgimento dell'Amministrazione perchè la fonte perenne dell'attività statale al servizio dei cittadini si svolgesse con regolarità il Prefetto è sempre stato al suo posto, immagine dello Stato nella Provincia, di quello Stato che è propulsore del benessere e tutore della tranquillità, della libertà dei cittadini, della legge che ne assicura i diritti.

Ma di fronte a queste maggiori attività sarebbe indubbiamente auspicabile un migliore adeguamento dei ruoli e soprattutto occorrerebbe che il trattamento economico del personale fosse adeguato alle gravi responsabilità ed ai notevoli sacrifici connessi ai compiti ad esso affidati affinché a tali compiti potesse dedicarsi con la necessaria tranquillità.

Si rende, pertanto, indispensabile, proprio in considerazione della estrema delicatezza e complessità delle funzioni che sono chiamati ad esercitare, migliorando il trattamento economico dei funzionari delle carriere direttiva e amministrativa dell'Amministrazione civile dell'Interno, che hanno dato prova di notevole spirito di sacrificio ed attaccamento al dovere e hanno reso grandi servigi alla Nazione, nel passato anche remoto, come nel presente, in occasione delle ultime consultazioni elettorali, organizzate, secondo l'unanime riconoscimento, in maniera perfetta e svoltesi nella più completa serenità e libertà.

SICUREZZA PUBBLICA E MORALITÀ

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59 gli stanziamenti per i servizi amministrati dalla Direzione generale della

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pubblica sicurezza ammontano a complessive lire 84.450.060.000 così distinte:

A) *Spesa ordinaria*:

rubrica spese generali	L. 7.393.560.000
rubrica spese per la sicurezza pubblica »	76.734.500.000

B) *Spesa straordinaria*:

rubrica spese per la sicurezza pubblica	L. 312.000.000
---	----------------

Per il decorso esercizio finanziario 1957-1958 la spesa sostenuta per i servizi di Pubblica sicurezza è stata di lire 92.901.126.000 con una riduzione, pertanto, per l'esercizio in corso di lire 8.451.066.000 dovuta, principalmente, alla soppressione degli stanziamenti straordinari disposti per le elezioni politiche svoltesi il 25 maggio corrente anno.

Il rapporto percentuale della citata spesa complessiva risulta così composto:

spese per il personale con una percentuale del 77,42 %	L. 65.399.060.000
spese per i servizi con una percentuale del 22,59 % »	19.051.000.000

Tali cifre importano una diminuzione percentuale del 9 per cento circa nei confronti dell'esercizio finanziario 1957-58 determinata, principalmente dalla soppressione dei fondi già assegnati per la consultazione elettorale politica.

L'alto grado di efficienza raggiunto dalle Forze di polizia ha consentito il controllo di ogni situazione connessa ad agitazioni, scioperi, manifestazioni popolari, pubbliche calamità, ecc.

Il razionale impiego e la tempestività della dislocazione dei rinforzi hanno, altresì, impedito turbamenti dell'ordine pubblico ed assicurato, durante gli scioperi, la piena libertà del lavoro: nelle varie circostanze la azione efficace e discreta degli organi di Polizia ha garantito che le agitazioni fossero mantenute nei limiti della legalità.

Nel decorso mese di maggio sono stati ef-

fettuati i servizi di ordine pubblico relativi alle elezioni politiche. Un accorto lavoro di organizzazione e di ripartizione delle forze impiegate in ciascuna provincia (complessivamente 177.025 elementi) e dei mezzi relativi, nonchè l'opera di tutti coloro che nella direzione e nella esecuzione dei servizi hanno operato in tal campo ha consentito l'ordinato svolgimento della competizione elettorale premessa indispensabile alla effettiva e concreta libertà nell'esercizio della più alta espressione dei diritti democratici del cittadino ossia del diritto al voto.

In ogni occasione l'azione degli organi e delle Forze di polizia è stata svolta a sostegno dei diritti dei cittadini e delle istituzioni dello Stato.

L'attività criminosa nel decorso esercizio finanziario, e più precisamente nel secondo semestre del 1957, è stata caratterizzata da talune gravi rapine verificatesi in Milano e Torino ad opera di pericolosi malfattori motorizzati ed armati. L'efficienza dell'attività di repressione svolta nelle circostanze dagli organi di polizia ha consentito, in un tempo relativamente breve, di identificare i responsabili dei più gravi crimini, ed in particolare quelli della rapina di via Osoppo a Milano e di alcune tabaccherie a Torino.

La nuova tecnica adottata dai criminali, che aveva suscitato allarme nella pubblica opinione, ha posto in rilievo la necessità di adeguare e potenziare l'organizzazione dei servizi di prevenzione e repressione, onde controllare più efficacemente metodi e sistemi escogitati dalla delinquenza nella consumazione di audaci azioni criminose.

In conformità di precise dettagliate istruzioni, impartite dal Ministero, gli organi di polizia hanno provveduto a rendere più efficienti i servizi di prevenzione predisponendo, specialmente nei grandi agglomerati urbani, una rete di vigilanza — più o meno intensa a seconda della disponibilità di personale.

Nel contempo, per impedire ed ostacolare la fuga dei criminali che, dopo aver operato rapidamente, si allontanano a bordo di automezzi è stato disposto che gli organi di polizia provvedano mediante una strategica dislocazione di mezzi adatti a

funzionare con la tempestività e l'efficienza che le circostanze richiedono.

L'organizzazione di tali servizi importa conseguentemente un più largo impiego di automezzi e di mezzi di collegamento, talchè si è provveduto, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, a potenziare adeguatamente e secondo le più impellenti esigenze, i servizi così disposti.

Nel complesso le condizioni generali della sicurezza pubblica nel Paese possono considerarsi soddisfacenti e comunque sta di fatto che non si rilevano nel numero dei delitti sensibili variazioni in aumento.

Dai dati provvisori sinora raccolti, risulta infatti che, durante l'esercizio corrente, si è riscontrata una notevole diminuzione del numero degli omicidi ed una contrazione di quello dei furti, che da tempo segnava una curva ascendente sebbene il numero delle rapine sia aumentato lievemente.

È pure diminuito, nel corrente esercizio, nonostante il sempre più notevole afflusso di stranieri nel Paese, il numero dei furti in danno dei turisti stranieri ed a tale apprezzabile risultato si è pervenuti evidentemente a seguito delle più efficienti misure di vigilanza, predisposte specialmente nelle grandi città.

Notevole è pure l'attività svolta in materia di repressione di falso nummario.

In Sardegna, poi, lo speciale dispositivo di sicurezza, attuato in tutto il territorio del Nuorese, ed in parte in quello delle provincie limitrofe per la protezione dei servizi di autocorriere, continua a dare soddisfacenti risultati, contribuendo in modo decisivo a contenere il numero delle rapine che, nel passato, rendevano malsicuro il traffico stradale.

Nell'Isola, durante il corrente esercizio, il numero complessivo delle rapine è diminuito di oltre il venti per cento.

In virtù dei cennati provvedimenti che vengono man mano aggiornati e perfezionati, gli organi di polizia, pur costretti ad operare in difficili condizioni, determinate dal rigoroso rispetto delle attuali norme di procedura penale, che limitano poteri e facoltà di iniziativa, nonchè dall'omertà di talune popolazioni e dai larghi provvedimenti

di clemenza risalenti ad epoca non remota, sono riusciti a contenere il fenomeno criminoso in più ristretti limiti.

Al fine di conferire agli organi di polizia più ampie facoltà nelle attività di prevenzione e repressione sono stati predisposti i seguenti schemi di legge già presentati all'esame del Parlamento e che dovranno essere ripresentati alle nuove Camere.

a) modifica all'articolo 157 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza concernente la possibilità di procedere al fermo di persone pericolose o sospette.

b) modifiche all'articolo 238 del Codice procedura penale concernente la possibilità di procedere al fermo di indiziati di reati in misura più ampia di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Si trova, infine, in via di apprestamento, d'intesa col Ministero di grazia e giustizia, uno schema di legge per la revisione e aumento delle pene pecuniarie previste dal Codice penale, dalla legge di Pubblica sicurezza e da altre leggi speciali.

In conclusione, si può affermare che gli organi di polizia sono tuttora protesi in una continua intensa azione intesa a coordinare e perfezionare i propri mezzi e la propria attività, in rapporto all'evoluzione ed ai mutati aspetti della tecnica criminale, per sempre meglio assicurare la tutela del patrimonio e della persona dei cittadini.

Altamente proficua è l'attività svolta nel campo della lotta contro la criminalità in fatto di reati commessi da stranieri nel territorio dello Stato ed, all'estero, da cittadini italiani, nonchè nello scambio di informazioni sul conto di connazionali e stranieri.

Relativamente all'esercizio finanziario 1957-58 i risultati conseguiti possono riassumersi nei seguenti dati:

casi di polizia giudiziaria trattati n. 7.651; arresti effettuati all'estero n. 51; arresti effettuati in Italia n. 43; sconosciuti o malfattori operanti sotto falso nome identificati, n. 7; scomparsi rintracciati, n. 7; cadaveri di sconosciuti identificati, n. 2.

Ai risultati sopra accennati ha contribuito notevolmente l'attività svolta dalla scuola superiore di polizia ai cui servizi di ca-

rattere tecnico e scientifico è stato dato un rilevante impulso.

L'Istituto è stato trasferito in nuovi locali ed è stato completamente riorganizzato sulla base delle più moderne attrezzature, in modo da costituire un complesso idoneo a soddisfare ogni esigenza di carattere tecnico-investigativo, sia nel campo investigazioni generiche che in quello di laboratorio.

Sono stati istituiti infatti:

1) gabinetto di ricerche biologiche; 2) gabinetto di chimica; 3) gabinetto di merceologia; 4) gabinetto di fisica; 5) gabinetto di balistica; ed organizzati nuovi schedari, tra i quali sono da porsi in evidenza quelli basati sulla classificazione per *modus operandi* sia dell'azione criminosa che degli agenti operanti.

I Gabinetti sono stati dotati delle attrezzature più moderne e di efficienti e vasti campionari necessari per gli esami comparativi.

È in corso la costituzione di altri schedari. Altri servizi daranno all'Istituto quanto prima la possibilità di coordinare ed orientare sul piano nazionale tutta l'attività investigativa in campo giudiziario.

Inoltre grande incremento è stato dato anche alla riorganizzazione dei gabinetti di polizia scientifica, 24 dei quali sono stati notevolmente potenziati presso le varie Questure.

Si è provveduto, altresì, all'istituzione di altri dieci gabinetti, in modo che tutte le Questure e numerosi Uffici distaccati di Pubblica sicurezza situati in centri popolosi possono avere soddisfatte tutte le esigenze di polizia scientifica.

Durante lo scorso esercizio l'Istituto, benchè impegnato con il pressante lavoro di riorganizzazione dei propri impianti e servizi, ha espletato rilevante attività.

Anche nel campo del rastrellamento delle armi e munizioni vasta e proficua è stata l'opera svolta dagli organi di polizia per la normalizzazione della situazione.

Nel settore delle pubbliche raccolte di fondi l'attività della polizia è stata rivolta, in particolare, ad accertare che esse perseguissero le finalità ammesse dalla legge e non

mascherassero sotto l'aspetto della beneficenza vere e proprie speculazioni di privati.

Particolare attenzione è stata riservata al settore degli Istituti di vigilanza privata e degli organi similari, la cui attività assume notevole interesse nei riguardi dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto concerne il rilascio di licenze per l'esercizio di tale attività è stato seguito un criterio restrittivo al fine di permettere l'attivazione di organismi del genere nei soli casi in cui essa si palesasse di preminente interesse pubblico.

In materia di commercio nelle armi si è disposta la semplificazione della procedura per l'acquisto di armi comuni da parte dei turisti stranieri e, per le sole armi da caccia, anche da parte dei cittadini italiani.

È in corso di studio, d'intesa col Ministero dell'industria e commercio, il regolamento per l'applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 253 concernente la professione di mediatore.

Nel campo della polizia dei costumi, compiti di ancor maggiore impegni e di più difficile realizzazione sono venuti a gravare sull'Amministrazione per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che ha abolito la disciplina sulla prostituzione.

Infatti, con la predetta legge sono stati ulteriormente limitati i poteri già attribuiti agli organi di polizia ai fini della prevenzione e repressione della prostituzione clandestina, il chè ha costretto gli organi stessi, onde impedire un possibile accentuarsi del fenomeno, e neutralizzare mediante la massima intensificazione dell'attività di vigilanza i negativi effetti che potrebbero conseguire dalla difficile situazione in cui sono ora costretti ad operare.

A questo proposito, sono state prese opportune intese, ed altre sono in corso, con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica allo scopo di un più stretto collegamento e coordinamento tra l'azione delle forze di polizia e quelle delle autorità sanitarie rivolte a combattere il diffondersi delle malattie veneree.

È stata, inoltre, improntata a criteri di ancor maggiore rigore la lotta contro gli sfruttatori della prostituzione altrui, utilizzando anche in modo particolare le norme della leg-

ge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione.

Infine, per l'attuazione di quelle disposizioni della predetta legge che si propongono la rieducazione delle prostitute, si è provveduto alla raccolta dei dati necessari per valutare l'entità del compito stesso e dei mezzi finanziari occorrenti.

L'indagine ha fornito i seguenti elementi:

case di meretricio in esercizio al	
31 dicembre 1957 n.	543
donne ospitate nelle stesse case	
al 31 dicembre 1957 »	2.611
meretrici munite di libretto sanitario al 31 dicembre 1957 »	5.338
case di meretricio chiuse dal 1°	
gennaio al 30 giugno 1958 »	9
meretrici interpellate per conoscere se intendono essere accolte in istituti di patronato »	7.043
meretrici che si sono dichiarate disposte »	262

Non meno intensa è stata l'attività svolta negli altri settori della pubblica moralità.

Particolarmente efficace è stata l'azione rivolta alla difesa contro l'attività delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, mediante la applicazione delle misure di prevenzione previste dalla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Ai fini di un opportuno coordinamento di energie e della necessaria unicità di direttive, sono stati istituiti presso le più importanti questure appositi Uffici speciali per attendere a tale ramo di servizio.

I risultati conseguiti sono più che soddisfacenti, e di ciò è indice oltre tutto il numero davvero notevole dei provvedimenti adottati nell'ambito della sua competenza dall'autorità giudiziaria in ordine alle proposte pervenute.

Intensa è stata l'attività in ordine al settore del rilascio delle licenze di porto d'armi; in questo settore s'impone il grave compito di contemperare gli interessi della pubblica e privata incolumità con quelli della libertà e della difesa privata del cittadino.

Nella semplificazione della procedura e degli adempimenti connessi alle licenze degli esercizi pubblici e allo scopo di contribuire

ad attenuare le difficoltà del traffico in relazione alla carenza di pubblici posteggi, è stato concesso, in via sperimentale, in favore delle autorimesse dei grandi centri urbani che praticano il posteggio occasionale diurno, l'esonero da determinati obblighi.

Avendo, nello scorso marzo, ottenuto l'approvazione delle Camere la legge — promessa dall'Amministrazione d'intesa con il Commissariato per il turismo — contenente una specifica e particolare disciplina per i complessi paracicettivi a carattere sociale (campeggi, (alberghi della gioventù ed altre analoghe iniziative), è stato provveduto a diramare ai Prefetti le necessarie istruzioni e direttive per l'attuazione delle nuove norme secondo opportuni criteri di uniformità.

È stato disciplinato con opportune norme l'uso degli apparecchi televisivi negli esercizi pubblici.

Sono state impartite direttive al fine di prescrivere anche ai gestori di stabilimenti installati lungo le acque interne l'adozione di idonee misure di sicurezza, onde prevenire incidenti e disgrazie.

È stato, infine, posto allo studio, il problema relativo all'aggiornamento delle vigenti norme di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo.

D'intesa con l'Amministrazione sanitaria è stato istituito un corso di preparazione tecnica per guardie di Pubblica sicurezza da impiegare nei servizi di polizia veterinaria e di sorveglianza sanitaria sulle carni.

Con i primi elementi usciti dal corso, sono già stati istituiti Nuclei speciali presso talune Questure.

L'attività svolta in materia di esplosivi nel periodo dal 1° luglio 1957 al 30 giugno c. a. è anche essa considerevole.

Numerosi affari sono stati trattati dai competenti Uffici, in modo da garantire la sicurezza anche in questo campo che tanto interessa l'incolumità pubblica.

La complessità dei servizi, i gelosi interessi affidati all'Amministrazione della pubblica sicurezza i cui compiti sono resi sempre più delicati dalla necessità di contenere l'azione esplicata nell'interesse della generalità nei limiti segnati dalle libertà costituzionali e dalla cura continua e vigile di contemperare i due contrapposti aspetti nell'unico interes-

se statale, importano valutazioni non sempre agevoli ad una maggiore intensificazione dell'opera. Le crescenti esigenze e la finalità di adeguare le condizioni giuridiche ed economiche del personale, sempre all'altezza dei suoi compiti e sempre meritevole, hanno determinato varie iniziative sia a favore del personale sia a titolo di adeguamento nei ruoli, le quali sono state confortate dal consenso del Parlamento che le ha tradotte in leggi.

Vanno annoverati particolarmente l'adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di Pubblica sicurezza, l'istituzione della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'ampiamiento dell'organico della carriera direttiva di Pubblica sicurezza, disposto con la legge 10 gennaio 1957, n. 362, che ha elevato da 1.911 a 2.086 il numero complessivo dei posti delle varie qualifiche.

Numerose sono state le invalidità riconosciute per causa di servizio e le ferite riportate in servizio.

Sono stati concessi n. 11 attestati di merito speciale a funzionari particolarmente distinti e sono stati altresì concessi numerosi encomi e premi a personale civile e militare di Pubblica sicurezza che ha partecipato ad operazioni di polizia di speciale importanza.

Sono stati istituiti altri sei uffici distaccati di Pubblica sicurezza.

Nel campo delle Forze armate di polizia si è venuti incontro alle aspirazioni veramente sentite intese ad ottenere che fossero eliminate alcune disparità esistenti tra gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e gli appartenenti alle altre Forze armate.

Nuovi organici e nuove norme di stato giuridico hanno assicurato ad essi migliori condizioni economiche e di carriera ed una più adeguata organizzazione, mentre la sistemazione del personale già assunto temporaneamente ha contribuito a definire la posizione di quei dipendenti la cui precaria condizione imponeva che fosse conferita ad essi più stabile posizione di carriera.

Sono in corso di studio iniziative intese a sistemare il ruolo dei Cappellani militari ed il servizio sanitario del Corpo.

Durante l'esercizio decorso i servizi di polizia di frontiera sono stati ulteriormente potenziati con l'immissione di nuovi elementi tecnici, opportunamente selezionati tra i provenienti dai normali corsi di specializzazione, e con l'attuazione di particolari perfezionamenti ed accorgimenti intesi a rendere i servizi stessi sempre più rispondenti alle esigenze del traffico e del turismo internazionale in continuo aumento.

Sono stati incrementati i servizi di polizia di frontiera terrestre e in particolare di polizia di frontiera marittima con la istituzione di nuovi servizi.

Le formalità di polizia alle frontiere sono state maggiormente semplificate a seguito di accordi di dettaglio raggiunti con le autorità confinanti ai fini previsti dalla Convenzione internazionale di Ginevra del 10 febbraio 1952, concernente le facilitazioni di transito ai valichi ferroviari.

Di notevole interesse:

L'accordo concluso con la Francia il 28 febbraio dello scorso anno per il quale i cittadini italiani e francesi possono recarsi nel territorio dell'altro Stato e soggiornarvi fino al massimo di tre mesi muniti della sola carta d'identità valida, rilasciata o convalidata dalle competenti autorità di polizia o di passaporto scaduto da meno di cinque anni, con foglietto intercalare rilasciato dalle competenti autorità di polizia;

accordo multilaterale sul regime di circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 14 dicembre 1957 per il quale i cittadini dei Paesi membri possono recarsi nell'altro Stato e soggiornarvi per un periodo di tre mesi muniti della sola carta di identità;

Particolari provvidenze e accorgimenti sono stati adottati per quanto concerne i controlli di polizia anche ai valichi stradali a fine di semplificare i controlli stessi, rendendo più spedito il traffico automobilistico.

Anche nei controlli di polizia alla frontiera marittima sono state introdotte notevoli facilitazioni e semplificazioni. Si è continuato ad inviare il personale, quando richiesto, dalle Compagnie di navigazione interessate nei porti francesi, spagnoli ed in quello di

Gibilterra per eseguire gli adempimenti richiesti di polizia durante la navigazione dei piroscafi mentre negli altri casi si è continuato ad inviare il personale negli avamposti, incontro alle navi in arrivo allo scopo di rendere più sollecito lo sbarco dei passeggeri all'atto dell'attracco.

In relazione al crescente sviluppo dei traffici aerei si è provveduto anche ad adeguare i servizi di polizia di frontiera negli aeroporti.

Sono state attribuite funzioni di polizia di frontiera aerea e marittima ad Uffici territoriali di Pubblica sicurezza ed a Comandi dell'Arma.

L'attività normativa concernente la materia dei passaporti è stata particolarmente intensa specie per quanto attiene alla semplificazione delle procedure previste per il rilascio o rinnovo dei documenti di espatrio.

Durante l'anno sono stati rilasciati o rinnovati 1.440.535 passaporti.

Peraltro i servizi di cui sopra saranno ancor più potenziati per l'avvenire, specie dal lato funzionale, con l'assegnazione fra l'altro di elementi interpreti presso i più importanti uffici di frontiera (settore di Ventimiglia, Domodossola, Como-Ponte Chiasso, Brennero, Tarvisio e Trieste: Uffici di pubblica sicurezza agli Scali marittimi di Genova, Napoli, Palermo e Venezia; Uffici di pubblica sicurezza presso gli aeroporti di Ciampino, Malpensa e Capodichino).

Saranno inoltre istituiti servizi di polizia di frontiera al valico di Ponte San Ludovico di guisa che il traffico stradale fra l'Italia e la Francia, attualmente svolto attraverso il valico di Ponte San Luigi, verrà meglio adeguato alle esigenze turistiche.

I servizi di polizia stradale sono stati organizzati su basi compartimentali (16 comandi compartimentali di polizia stradale) allo scopo di coordinare e di indirizzare la attività di tutti i reparti, essenzialmente, a fronteggiare i problemi del traffico stradale.

Dipendono dai comandi compartimentali, ai fini sopracitati, le sezioni di polizia stradale, costituite presso ciascun capoluogo di provincia, ed il cui personale continua ad essere in forza ai comandi provinciali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'organizzazione è stata quindi estesa in

modo capillare, con la creazione di reparti (sottosezioni, distaccamenti e posti mobili), distaccati dalle sezioni provinciali.

Attualmente oltre ai 16 comandi compartimentali ed alle 92 sezioni provinciali, vi sono 35 sottosezioni, 101 distaccamenti e 7 posti mobili.

Inoltre funziona a Cesena il Centro addestramento per la Polizia stradale con il compito di curare la preparazione tecnico-professionale del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza destinato alla specialità.

L'organico del personale che, originariamente, prevedeva l'impiego di 104 ufficiali, 776 sottufficiali e 1920 guardie, per un totale di 2.800 unità, ha raggiunto — in base ad un programma di rafforzamento predisposto — un totale di 6.806 unità.

I reparti di Polizia stradale dispongono dei seguenti mezzi:

autovetture	n.	571
autocarri leggeri	»	18
camionette	»	205
camioncini	»	52
motociclette	»	2.613

Con la graduale attuazione del predisposto piano di potenziamento, i servizi di Polizia stradale saranno meglio adeguati alle effettive esigenze della disciplina della circolazione.

Tale programma, oltre al rafforzamento degli organici del personale, importa la istituzione di nuovi reparti, ulteriori forniture di automezzi, ed adeguato sviluppo dei collegamenti radio e delle attrezzature per la rilevazione infortunistica, nonchè l'attrezzatura tecnica per i servizi di vigilanza, per i quali è stata prevista — ma non ancora attuata per indisponibilità di bilancio — la fornitura di particolari apparecchi indispensabili per far raggiungere alla specialità un grado di apprezzabile efficienza: contatori del traffico, fonometri, traffipax.

Durante il trascorso esercizio finanziario i servizi di polizia ferroviaria sono stati ulteriormente perfezionati e potenziati.

Il potenziamento dei servizi ha prodotto una ulteriore compressione dei reati in ambito ferroviario, sia nei confronti dei viag-

giatori che delle merci oggetto di contratto di trasporto, mantenendo ad un livello assai basso il danno subito dall'Amministrazione ferroviaria.

L'attiva vigilanza prestata dai reparti della *polfer* in occasione degli scioperi in ferrovia e durante le elezioni politiche, ha pienamente raggiunto gli scopi prefissi: nessun incidente si è verificato in ambito ferroviario.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 è di particolare interesse rilevare quanto sia stato fatto per assicurare la migliore efficienza dei servizi di Polizia motorizzati e per dotare di sempre maggiori e più moderni mezzi le Questure ed i Reparti del Corpo guardie di pubblica sicurezza.

Tuttavia i fondi per la gestione degli automezzi si sono dimostrati appena sufficienti per le più strette ed indispensabili esigenze dei servizi motorizzati e sempre più grave appare la necessità che le Forze di polizia siano poste in grado di seguire i progressi generali e gli adeguamenti tecnici in continuo sviluppo nel campo del perfezionamento della motorizzazione in tutti i Paesi civili.

Perfettamente curato è stato in ogni settore il migliore equipaggiamento armamento e vestiario delle Forze di polizia.

Tutte le forniture sono state assicurate mediante pubblici incanti, nel pieno rispetto dello spirito e della lettera della legge sulla contabilità di Stato.

La riserva di commesse a favore del Mezzogiorno e delle Isole, che ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835, doveva essere assicurata per l'importo di Lire 798.600.000 in proporzione al complesso delle forniture, è stata invece realizzata nella ben più alta aliquota di oltre un miliardo e cento milioni.

Con il fondo straordinario del miliardo stanziato con la legge 13 agosto 1957, numero 798, è stato dato ulteriore impulso al programma di costruzione di caserme demaniali, iniziato con la legge 25 gennaio 1951, nr. 91.

Il problema dell'accasermamento delle forze di polizia non potrà tuttavia avviarsi ad una soluzione definitiva e razionale se non con la impostazione di un piano organico di costruzione di edifici demaniali.

Presentemente il Ministero dell'Interno è in grado di assicurare l'alloggiamento di piccoli reparti in caserme idonee prendendo in locazione stabili privati, ma non altrettanto è possibile fare quando si ha bisogno di grandi edifici per reparti complessi: comandi di Legione, Battaglione, Nuclei autocarrati ecc., molti dei quali appunto sono ora alloggiati in maniera precaria. Si rende quindi strettamente indispensabile l'impostazione di un programma annuale di costruzione mediante lo stanziamento sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici di un fondo a carattere continuativo.

In tali sensi, d'altra parte, nella passata legislatura la 7^a Commissione del Senato, rendendosi interprete delle favorevoli accoglienze incontrate a suo tempo dal disegno di legge relativo al miliardo già utilizzato, aveva espresso i suoi voti perchè il problema dell'accasermamento delle forze di polizia fosse risolto mediante « apposito graduale stanziamento di fondi nei bilanci ordinari in modo che possa essere impostato un programma di costruzione continuativo proiettato nel tempo, con spesa annualmente sopportabile per l'Erario ».

Lo stanziamento attuale di lire 238 milioni appare insufficiente a far fronte sia alle sempre crescenti spese di manutenzione di oltre 800 caserme demaniali, sia al maggior onere per l'imbiancatura annuale delle caserme di Pubblica sicurezza non previsto nei precedenti esercizi finanziari e che a termini del nuovo capitolato d'appalto dei servizi di casermaggio ricade, ora, sul capitolato predetto.

Con la mancata iscrizione di maggiori fondi sul capitolo 29 del bilancio 1958-59, l'Amministrazione di cui trattasi non solo si troverà costretta a limitare l'esecuzione dei lavori per l'imbiancatura annuale delle caserme demaniali, ma dovrà astenersi da ogni ulteriore finanziamento di opere intese a rendere gli stabili in parola più funzionali ed adeguati alle esigenze dei reparti accasermati. È perciò auspicabile che siano reperiti ulteriori fondi onde possa farsi fronte alle suindicate esigenze.

Permane in parte la critica situazione alloggiativa per quanto riguarda gli stabili

di proprietà privata le cui locazioni sono soggette al regime vincolistico. Anche tale situazione tende tuttavia ad un deciso miglioramento attraverso il conseguimento di più adatte condizioni contrattuali.

Durante lo scorso esercizio finanziario, si è provveduto all'ampliamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti di telecomunicazione di proprietà dell'Amministrazione.

Per i collegamenti telegrafici e telefonici, sono state costruite nuove reti telefoniche autonome per le comunicazioni interne; altresì è stato provveduto a sostituire presso molti comandi ed uffici vecchie apparecchiature resesi inefficienti per il lungo uso.

È stato dato in particolar modo impulso agli impianti telegrafici ed a telescrivente.

Sono state, inoltre, fornite di telefoni urbani varie stazioni di carabinieri, che erano completamente sprovviste di mezzi di comunicazione mentre altre sono state dotate di linee a passaggio, per il collegamento notturno.

Per il corrente esercizio finanziario è prevista una maggiore spesa e per l'utilizzazione di altri circuiti telegrafici e telefonici e per l'ulteriore potenziamento dei servizi di collegamento.

Si continuerà, inoltre, a dare attuazione al programma predisposto, nei limiti della competenza della somma stanziata, per giungere a dotare di telefoni tutte le caserme dei carabinieri ancora sprovviste di collegamento.

Sono stati potenziati i collegamenti radio inerenti ai vari servizi di pubblica sicurezza.

Si rende urgente ed indispensabile procedere all'ammodernamento degli impianti radio-televisione nelle Prefetture per il collegamento col Ministero, negli uffici e reparti di polizia, procedendo altresì ad un completo potenziamento dei mezzi radio di tutti i servizi di pubblica sicurezza.

Per la intera revisione del programma occorrerebbe una spesa di molto superiore a quella stanziata per il prossimo esercizio, durante il quale, comunque, sarà con criterio di gradualità avviato a compimento il programma previsto.

AFFARI DI CULTO E FONDO PER IL CULTO

Le previsioni di bilancio per gli affari di Culto presentano uno stanziamento complessivo di lire 86.650.000 per la parte ordinaria, di cui lire 82.800.000 per sovvenire il Clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione attraverso l'integrazione dei redditi dei patrimoni riuniti ex economali, e, nelle parti straordinarie, uno stanziamento di lire 7.500.000.

I bilanci per l'esercizio 1958-59 delle Aziende amministrate dalla Direzione generale del Fondo per il Culto comportano lievi aumenti nelle spese che sono, peraltro, compensati da eguali aumenti nelle entrate.

Le maggiori previsioni di spese imposte da esigenze istituzionali sono state eliminate per ovvie ragioni di economia nel bilancio dello Stato. Pertanto i suddetti aumenti nelle entrate trovano le rispettive contropartite in quei capitoli di spesa ove maggiore è il fabbisogno.

FONDO PER IL CULTO

Cap. 19 — spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua mercedi a campieri e fontanieri: da lire 35.000.000 a lire 40.000.000.

La maggiorazione dello stanziamento, dimostratosi inadeguato pure nei precedenti esercizi finanziari, dipende dalla necessità di provvedere in modo soddisfacente agli ordinari e straordinari lavori di manutenzione delle chiese di proprietà del Fondo per il Culto. In seguito all'applicazione delle leggi eversive ed alla soppressione di molte corporazioni religiose, il Fondo per il Culto è divenuto proprietario di numerose chiese alla cui manutenzione è tenuto a provvedere in forza delle stesse leggi.

Tali chiese, tutte rispondenti alla necessità di culto nelle località in cui sono situate, e molte di notevole valore storico ed artistico, abbisognano, per un'alta percentuale, di costosi restauri.

Cap. 35. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e restauro di chiese, di edifici ammessi: da lire 520.000.000 a lire 522.109.600.

Sebbene i restauri di chiese che non sono di proprietà dell'Amministrazione siano stati rimessi sempre all'iniziativa e alla risorsa dell'Autorità ecclesiastica e delle popolazioni locali, tuttavia il Fondo per il culto, per costante tradizione, ha sempre contribuito con adeguata misura alle relative spese, ogni qualvolta per difficoltà di carattere locale o per importanza della chiesa si rendeva necessario il suo intervento.

Peraltro, in seguito alla crisi economica generale provocata dalla guerra, al progressivo impoverire del clero e degli ordini religiosi e all'aumento dei prezzi nel campo edilizio, sono divenuti sempre più numerosi i casi in cui l'Amministrazione è costretta ad intervenire nei restauri di chiese aperte al culto, anche se non sono di sua proprietà, per evitare che ne vengano irrimediabilmente compromesse le condizioni di stabilità.

D'altra parte, è da tener presente che lo stanziamento stesso, in relazione alle necessità notevolmente accresciute, è contenuto nel limite minimo dell'indispensabile, tenuto conto che le chiese, solite a richiedere contributi al Fondo per il culto, sono circa 30.000 e che sono già state presentate numerose domande di contributo, tutte meritevoli di accoglimento.

Cap. 37. — Sussidi al clero, al personale addetto al culto, ai Seminari ed alle Comunità religiose in condizioni di particolare bisogno: da lire 350 milioni a lire 352 milioni.

In seguito alla mutata situazione economica generale, le condizioni economiche del clero e degli ordini religiosi in genere sono divenute particolarmente penose, nè per esigenze di bilancio è stato possibile ovviare a tale stato con un aumento di limite di congrua adeguato all'aumentato costo della vita.

Per conseguenza, si sono notevolmente accresciuti i casi di sacerdoti e di monaci che, costretti da particolari contingenze di carattere personale, si rivolgono all'Ammini-

strazione del Fondo per il culto per ottenere un aiuto straordinario che li ponga in grado di far fronte alle loro difficoltà. Particolarmente pietosi sono, poi, a questo riguardo, i casi di sacerdoti che, dopo essersi prodigati per molto tempo alle esigenze del Sacro mistero, cadono affetti da gravi malattie e vengono a trovarsi senza mezzi e senza sussistenza, data la mancanza o l'insufficienza di adeguate forme di previdenza.

Ma, oltre alla categoria di veri e propri ecclesiastici, vi sono altre categorie di persone addette al servizio di culto che risentono gravemente dell'attuale situazione economica. Numerosi sono infatti i sagrestani ed i custodi di chiese appartenenti al Fondo per il culto, i campanari e gli organisti, i quali pur prestando continuamente o saltuariamente la loro opera per servizi di culto, non possono essere retribuiti adeguatamente ed in modo continuativo per cui si rivolgono al Fondo per il culto onde essere sovvenuti in occasione di particolari necessità.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MISSIONI ITALIANE ALL'ESTERO, NELLE SPESE DI UFFICIATURA E PER LA DIFFUSIONE DELLA RELIGIONE

Le missioni dei vari ordini religiosi sono dislocate, com'è noto, in ogni parte del mondo e svolgono proficua, apprezzatissima opera di diffusione religiosa fra indigenti e fra connazionali, potenziando il culto della religione cattolica, l'istruzione, la beneficenza a indigenti, restaurando numerose chiese, consolidando il sentimento della italianità e della Patria.

Le benemerite missioni svolgono la loro opera in condizioni economiche disagiatissime e in condizioni ambientali di estrema difficoltà spesso ostacolate anche da missioni di altre religioni fornite di mezzi adeguati.

Numerosissime sono le istanze inoltrate dalle Missioni italiane all'estero, che pervengono tramite il Ministero degli esteri e non tutte possono essere accolte secondo le esigenze. La previsione complessiva nei tre capitoli di bilancio 29-30 e 31 è stata portata da lire 110 milioni a lire 122 milioni, previsione che si ritiene tuttavia insufficiente.

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE PER LA CITTÀ DI ROMA

Cap. 12. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili e arredi ad uso di culto: lire 100.000.000.

Come il Fondo culto, anche il Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma è proprietario di molte chiese nella Capitale ed è perciò tenuto ad assicurarne la ufficiatura ed a tenerne la conservazione in armonia con le esigenze di culto nella città eterna sede del Papato e meta di continui pellegrinaggi e di turisti.

Tenuto conto di ciò e attesi i numerosi lavori di restauro che dovranno essere improvvisamente effettuati, si è richiesto in sede di formazione di bilancio un aumento nello stanziamento del capitolo in modo da poter corrispondere adeguatamente alle immediate esigenze, aumento che però non è stato effettuato nella definitiva formazione del bilancio per ragioni di economia.

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Il bilancio di patrimoni riuniti economali pareggia le spese con le proprie entrate e quindi non occorrono dimostrazioni particolari sugli aumenti apportati in alcuni capitoli della spesa.

SERVIZI ANTINCENDI

I servizi antincendi meritano una particolare trattazione per l'ampiezza che essi assumono ogni giorno sempre più, abbracciando, oltre al normale servizio dello spegnimento degli incendi, tutta la gamma dei soccorsi tecnici che rappresentano oramai il 60 per cento degli interventi.

Tre sono i problemi fondamentali che si impongono: organizzazione, potenziamento, finanziamento.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono tuttora disciplinati dalla legge istitutiva del Corpo del 27 dicembre 1941, n. 1570.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, ha come suo specifico compito istituzionale la tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza dei beni, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici.

Esso è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale, nonché a collaborare ai piani della protezione antiaerea.

L'organizzazione, come è noto, comprende:

la Direzione generale dei servizi antincendi, ripartizione organica del Ministero dell'interno;

la Cassa sovvenzioni antincendi, fornita di personalità giuridica, con il compito di provvedere alla gestione finanziaria del servizio;

le Scuole centrali antincendi per ufficiali, sottufficiali, specialisti e vigili;

il Centro studi ed esperienze;

gli Ispettorati di circoscrizione;

90 Comandi di Corpo con sede nei capoluoghi di provincia (la regione Trentino-Alto Adige ha propria organizzazione);
561 Distaccamenti.

Per l'alto grado di efficienza raggiunta, per la serietà didattica degli insegnamenti, le Scuole centrali antincendi rappresentano una fucina di attività per la preparazione del personale e sono altamente apprezzate ed elogiate da tutte le altre Nazioni.

Oltre ai corsi per ufficiali, sottufficiali, specialisti e vigili, le Scuole centrali antincendi provvedono, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, all'addestramento ed alla preparazione di militari di leva, che esplicano il servizio di leva nei reparti dei Vigili del fuoco e che andranno a costituire le unità antincendi delle Forze armate.

Effettuano, altresì, per conto dell'Aeronautica militare, corsi per specialisti antincendi dell'Aeronautica stessa.

Il Centro studi ed esperienze provvede all'esame sperimentale e tecnico di tutto il macchinario in dotazione ai Corpi, suggerendo nuovi sistemi e nuovi perfezionamenti per renderlo sempre più efficiente. Inoltre provvede a studi sui materiali da costruzione, sui macchinari, sui prodotti infiammabili e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

Di recente, presso il predetto Centro è stato costituito il Laboratorio di prevenzione atomica per lo studio delle norme di sicurezza per l'utilizzazione ai fini pacifici di tale nuova formidabile fonte di energia e per l'addestramento di personale particolarmente specializzato nella rilevazione della radioattività e nell'impiego di soccorso.

L'attrezzatura del Centro si va sempre più sviluppando ed adeguando a sempre maggiori esigenze del progresso scientifico e tecnico.

Oltre al succitato laboratorio di prevenzione atomica, funzionano in atto altri laboratori:

Inoltre, è in piena attività un grande modernissimo forno per le prove di resistenza al fuoco dei materiali da costruzione.

Particolare sviluppo è stato dato all'incremento dei reparti speciali, fra cui meritano di essere ricordati i sei reparti elicotteristi in funzione rispettivamente due a Roma ed uno a Milano, Genova, Modena e Napoli; i reparti sommozzatori forti di 100 elementi attrezzatissimi; i reparti sciatori; i reparti radio-riparatori nonché i reparti radio-metristi.

PERSONALE

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende personale statale e personale non statale.

Il primo è costituito dal Ruolo Tecnico della carriera direttiva e da quello della carriera di concetto; dal Ruolo dei servizi speciali della carriera direttiva e da quello dei servizi speciali della carriera esecutiva.

Il secondo è costituito dai sottufficiali e dai vigili.

Il ruolo della carriera direttiva, formato da ingegneri che hanno la qualifica di Ispettore, è restato immutato sia nel numero, sia nello sviluppo di carriera dalla costituzione del Corpo, nonostante che il personale dipendente sia più che raddoppiato.

Esso è formato da 190 unità e la distribuzione delle qualifiche nell'organico non assicura, nella maniera più categorica, quel *minimum* di sviluppo di carriera, a cui normalmente pervengono gli ingegneri di tutte le amministrazioni tecniche statali, nonostante che i Comandanti dei vigili del fuoco corrano quotidianamente rischi e pericoli di gran lunga superiori ai dipendenti di qualsiasi altra amministrazione statale.

Tale benemerito personale versa in una condizione di particolare sfavore rispetto alle altre carriere tecniche statali e si presenta necessaria la revisione della piramide di carriera, per adeguarla a quelle delle altre Amministrazioni onde assicurare una adeguata partecipazione ai concorsi di personale idoneo e preparato.

Per fronteggiare le esigenze di servizio e sopperire all'insufficienza del Ruolo tecnico dei servizi antincendi, con decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, il Ministero degli interni è stato autorizzato a chiamare in servizio continuativo 100 ufficiali volontari.

Con legge 14 marzo 1958, n. 251, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1958, n. 83, tali ufficiali sono stati finalmente inquadrati nei ruoli organici dei Servizi antincendi, ottenendo così quella sistemazione giuridica che attendevano da oltre 10 anni.

Tuttavia la situazione del personale direttivo resta sempre particolarmente grave e con il nuovo inquadramento viene maggiormente ad accentuarsi la sperequazione con le altre carriere dello Stato, perchè una aliquota modesta di personale potrà raggiungere un adeguato sviluppo di carriera.

Il Ministero ha elaborato un progetto di legge al riguardo che, peraltro, è ancora in fase di concerto.

Una soluzione del problema si impone con la massima urgenza.

SOTTUFFICIALI E VIGILI

Il personale dei sottufficiali e vigili versa in una situazione veramente singolare, perchè è definito dalla legge « personale non statale dei Vigili del fuoco », e non è soggetto nè alle norme a favore dei dipendenti statali nè quelle a favore dei dipendenti degli Enti locali.

Inoltre l'organico è restato quello previsto dalla legge istituzionale in appena 3.120 unità, mentre le altre 3.187 unità che il Ministero è autorizzato — ai sensi della legge 2 ottobre 1947, n. 1254 — a mantenere in servizio, in via transitoria, per fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, non hanno finora una posizione giuridica definita.

Tale organico è del tutto insufficiente a fronteggiare le esigenze di servizio, notevolmente aumentate in questi ultimi anni, in relazione sia all'industrializzazione del Paese, sia ai sempre più vasti compiti assegnati ai Vigili del fuoco.

Con lo spirito di sacrificio e di abnegazione di tutto il personale è stato finora possibile fronteggiare ogni situazione, ma s'impone il potenziamento del Corpo.

A ciò si è inteso provvedere con il disegno di legge sul riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sullo stato giuridico del personale permanente e volontario, presentato alla Camera dei deputati il 31 dicembre 1957.

Tale disegno di legge (n. 3432) è stato esaminato dalle competenti Commissioni ma non ha potuto essere discusso in Aula per lo scioglimento del Parlamento.

Con esso si accoglie la viva aspirazione del personale allo inquadramento quale personale civile dell'Amministrazione dello Stato; si aumenta l'organico dei vigili permanenti da 3.123 a 8.000 unità; si aumentano a 2.000 i militari di leva che effettuano la ferma quali ausiliari dei vigili del fuoco; vengono inquadrati gli attuali volontari in servizio continuativo o in servizio temporaneo; l'organico dei sottufficiali viene portato da 1.022 unità a 2.180 unità e quello dei vigili scelti da 720 a

1.360 unità; si diminuiscono a 18 anni i limiti di età per partecipare al concorso di immissione in carriera e si aumentano di 2 anni i limiti di età per il collocamento a riposo dei vigili e dei vice brigadieri; il servizio prestato per 18 mesi dai vigili del fuoco viene equiparato al servizio militare di leva.

Si ritiene indispensabile che il disegno di legge venga ripresentato al nuovo Parlamento, perchè finalmente sia dato un confacente stato giuridico al personale e sia potenziato il servizio.

CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDI

Tutta la gestione finanziaria dei Servizi antincendi grava sulla Cassa sovvenzioni antincendi, le cui entrate sono costituite quasi esclusivamente dai contributi dei Comuni, perchè i contributi delle Società di assicurazione sui premi da esse riscossi per le assicurazioni contro i rischi dell'incendio danno un gettito annuo di circa 650 milioni, mentre sono irrisorie le altre entrate.

Dalla sua istituzione, anche in considerazione che eventi bellici portarono il Corpo nazionale a partecipare efficacemente e con valore alla difesa del Paese, l'Erario ha provveduto a colmare il *deficit* delle gestioni.

Con legge 9 aprile 1951, n. 338, venne determinato che, a parte minori entrate, i Comuni dovessero sostenere *in toto* le spese di gestione del servizio.

Senonchè, l'applicazione di detta legge avrebbe portato a situazioni illogiche ed antiggiuridiche perchè si sarebbe avuto, ad esempio, che i Comuni capoluoghi avrebbero dovuto corrispondere per ogni abitante lire 94 Lecce, lire 528 Matera, lire 569 Nuoro, lire 1.000 Sondrio, ecc.

Di fronte all'inammissibilità di tale sistema di contribuzione, il Ministero dell'Interno, quello delle finanze e quello del tesoro convennero di fissare un'aliquota su base nazionale, consolidando i canoni dei Comuni in lire 5.200.000.000, corrispondenti alle spese sostenute per l'anno 1951, oltre il contributo delle Società di assicurazione e tutte le altre entrate della Cassa.

Tali contributi vennero determinati nella misura di lire 264 per abitante per i Comuni sede di Corpo e di Distaccamento con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e di lire 182 per gli altri Comuni sede di Distaccamento.

A carico di tutti gli altri Comuni l'aliquota è quella fissata per legge di lire 30 per abitante, ridotta a lire 20 per i Comuni non collegati per telefono.

Era implicito, in tale determinazione, che l'Erario, sia pure con provvedimento legislativo, continuasse a corrispondere un proprio contributo a pareggio del bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi.

Dal 1951, poi, gli oneri che gravano sulla Cassa sono andati sempre più aumentando: il mantenimento e l'istruzione degli ausiliari di leva si aggira sugli 800 milioni all'anno; gli aumenti relativi al trattamento economico e di quiescenza al personale derivanti dalla legge delega; la necessità di fronteggiare innumeri nuovi servizi connessi all'industrializzazione del Paese ed al progresso della tecnica, come, ad esempio, l'istituzione dei reparti elicotteristi, dei reparti sommozzatori, dei reparti radio-metristi, i soccorsi stradali in seguito al sempre più notevole aumento degli automezzi in circolazione ed al conseguente elevato numero di sinistri; la protezione degli impianti di carburanti e derivati; i servizi connessi all'utilizzazione del metano; i servizi dei porti, il cui costo dovrebbe essere rimborsato totalmente dallo Stato, mentre le somme iscritte in bilancio sono inferiori di circa 400 milioni alla spesa effettivamente sostenuta; ecc.

Di contro le entrate sono rimaste invariate.

La richiesta di contributi integrativi, iscritti annualmente a pareggio dei bilanci, non è stata finora accolta dal Ministero del tesoro, per cui alla fine dell'esercizio 1957 il disavanzo di amministrazione ascende a lire 8.000 milioni.

La situazione viene enormemente appesantita dal mancato versamento dei canoni da parte di molti Comuni, specie dell'Italia meridionale.

A tutto il 1957 la Cassa vanta crediti verso i Comuni per canoni arretrati per un importo di circa 6.800 milioni.

Una tale situazione ha reso necessario ricorrere sempre più ad anticipazioni da parte del Tesoriere, che hanno raggiunto la cifra di lire 4.400 milioni, con il conseguente rilevantisimo onere per interessi passivi.

Mentre i servizi antincendi in Italia sono statali ma non godono di alcun contributo da parte dello Stato, in tutte le altre Nazioni europee, i cui servizi sono di competenza degli Enti locali, lo Stato interviene con cospicui contributi per un'efficace organizzazione e per il funzionamento dei servizi.

Il che è ovvio in quanto i servizi antincendi si attengono alla sicurezza ed all'incolumità pubblica e pertanto rientrano nei fini istituzionali dello Stato.

In Inghilterra lo Stato concorre nella spesa dei servizi per il 25 per cento; in Francia, per la città di Parigi, per il 75 per cento e, per gli altri Comuni, per il 40 per cento; in Germania dal 25 al 30 per cento; in Belgio dal 75 per cento, per le città, al 40 per cento per i piccoli Comuni; in Olanda dal 50 all'80 per cento.

Per addivenire ad un'organica e radicale soluzione del problema finanziario della Cassa sovvenzioni antincendi è stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo che prevede:

1) assunzione da parte del bilancio dello Stato del 60 per cento della spesa per i servizi antincendi e per i soccorsi tecnici;

2) l'esonero dal pagamento dei contributi di tutti i Comuni non sedi di Corpo o di Distaccamento;

3) la limitazione dell'onere del contributo al 40 per cento della spesa a carico dei Comuni sedi di Corpo o di Distaccamento, con aliquote progressive a seconda della importanza e dell'efficienza dei singoli Corpi;

4) aumento del contributo delle Società di assicurazione dal 4 al 6 per cento dei premi annualmente introitati contro i rischi di incendio;

5) adeguare il contributo per il servizio nei porti all'effettiva spesa sostenuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi.

È indispensabile che il predisposto provvedimento abbia sollecito corso.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1958-1959, per quanto concerne i servizi antincendi, comprende nei capitoli delle spese speciali il trattamento economico del personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi.

Riguarda specificamente la Cassa sovvenzioni antincendi il capitolo n. 87 « spese di esercizio relative al funzionamento dei servizi antincendi nei porti » (articolo 4 della legge 13 maggio 1940, n. 690) previste in lire 1.500 milioni.

Poichè si tratta di un servizio disimpegnato nell'interesse dello Stato, dovrebbe prevedersi il rimborso dell'intera spesa non essendo ammissibile che l'onere relativo

gravi anche in parte sulla Cassa, quando trattasi di servizio di cui la legge dispone l'integrale rimborso.

Soprattutto se si tiene presente l'aumentato afflusso nei porti italiani di petroliere, nonchè l'importanza sempre crescente che vanno assumendo i porti di Siracusa e di Gela per la produzione di quei giacimenti petroliferi, appare evidente che il servizio nei porti debba essere potenziato con mezzi idonei a fronteggiare le accresciute esigenze, con personale altamente specializzato e con presidi tecnici, come ad esempio, schiumogeni, eccetera, che importano un rilevante aumento di spesa.

È poi necessario che venga iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno la spesa inerente al canone per il mantenimento delle sirene di allarme per la città di Roma, dovendo ovviamente questo servizio gravare sui fondi dell'Erario, essendo di esclusivo ed immediato interesse dello Stato.

TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
NEL 1957

Caduti in servizio e per causa di servizio	N.	1
Feriti in servizio e per causa di servizio	»	350

SERVIZI DI SOCCORSO

Incendi	N.	27.021
Servizi di ambulanza	»	9.483
Soccorsi stradali	»	5.528
Verifiche e soccorsi per edifici pericolanti	»	4.762
Allagamenti e prosciugamenti	»	4.156
Soccorsi in abitazioni	»	4.019
Soccorsi a persone e recupero salme annegati	»	1.369
Rifornimenti idrici	»	1.288
Crolli	»	1.076
Soccorsi ad animali	»	396
Frane, valanghe, esplosioni	»	252
Servizi non effettuati e falsi allarmi	»	914
Altri	»	4.459

Totale servizi di soccorso N. 64.723

Visite tecniche di prevenzione	N.	256.571
Servizi di ispezione e vigilanza	»	679.712

Totale dei servizi N. 1.001.006

DANNI PRODOTTI DAGLI INCENDI E DANNI EVITATI

Danno prodotto dal complesso degli incendi	L.	16.671.166.000
Presunto danno evitato (calcolato esclusivamente per incendi di maggiore gravità (n. 3.778)	»	65.618.568.000

PROTEZIONE CIVILE

Come è noto, anche il disegno di legge sulla Protezione civile, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 novembre 1956 e discusso alla Camera dei deputati nelle sedute del 10, 13, 16 e 17 dicembre 1957, è decaduto, come quello presentato nella precedente legislatura, per lo scioglimento del Parlamento.

Di conseguenza, in questo settore, il Ministero dell'interno ha dovuto continuare ad utilizzare i fondi della Cassa sovvenzioni antincendi per proseguire la propria attività di studi e di organizzazione nell'interesse della pubblica incolumità.

Le realizzazioni sono di notevole importanza e possono così riassumersi:

1) potenziamento della Divisione della Protezione civile costituita sin dallo scorso anno preso la Direzione generale dei servizi antincendi per provvedere alle necessità più urgenti e predisporre misure idonee a rendere immediata l'attuazione della legge appena essa sarà approvata dal Parlamento. Tale Divisione comprende, oltre a funzionari amministrativi, un gruppo di esperti che seguono l'evoluzione dei vari problemi negli altri Stati e contribuiscono alla pianificazione dei singoli servizi;

2) potenziamento del Centro di protezione civile costituito lo scorso anno presso le Scuole centrali antincendi e comprendente il campo sperimentale, descritto nell'allegato opuscolo, per l'addestramento del personale ai vari servizi ed un Laboratorio per lo studio dei mezzi più idonei di difesa contro gli effetti della radioattività;

3) attivazione di numerosi gruppi di lavoro interministeriale per lo studio e la pianificazione dei vari servizi;

4) addestramento dei vigili del fuoco ai servizi di protezione civile attraverso corsi istituiti presso le Scuole centrali antincendi;

5) organizzazione di corsi d'informazione e d'istruzione per personale direttivo e di intervento;

6) organizzazione di corsi d'istruzione all'autoprotezione per gli insegnanti delle scuole primarie;

7) addestramento del personale dei vigili del fuoco alla rilevazione della radioattività;

8) organizzazione di corsi per ufficiali vigili del fuoco intesi a far conoscere le misure da adottare per fronteggiare i pericoli connessi allo sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare;

9) incremento dell'istruzione dei vigili ausiliari cioè dei militari che espletano il servizio di leva presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che sono destinati a costituire per il 50 per cento le unità antincendi delle Forze armate e per il 50 per cento i reparti della protezione civile.

Sono stati finora effettuati 21 corsi — ed è in atto il 22° — ai quali hanno partecipato circa 10.000 unità;

10) produzione di films e di opuscoli di addestramento;

11) censimento di espropriazione dei ricoveri dell'ultima guerra ed attuazione dei lavori di manutenzione più urgenti per assicurare la conservazione degli stessi;

12) censimento delle sirene di allarme esistenti e controllo della loro efficienza ai fini dell'impianto di una rete di allarme.

Tutte le realizzazioni di cui sopra hanno richiesto uno sforzo finanziario notevole (circa 800 milioni all'anno servono solo per l'addestramento dei vigili ausiliari di leva) da parte della Cassa sovvenzioni antincendi, le cui condizioni deficitarie di bilancio sono state illustrate.

È necessario quindi che il Parlamento riprenda presto in esame il disegno di legge sulla protezione civile appena esso sarà ripresentato dal Governo.

LA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITÀ

Anche in mancanza della legge sulla Protezione civile il Ministro dell'interno ha continuato a svolgere come in passato funzioni di coordinamento dei vari servizi di soccorso in occasione di pubbliche calamità.

L'emanazione della legge sulla protezione civile appare, comunque, quanto mai neces-

saria per assicurare interventi sempre più idonei a circoscrivere l'entità dei disastri. L'esigenza è sempre più sentita di fronte ai crescenti pericoli posti in essere dallo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare.

ASSISTENZA PUBBLICA

Nell'ambito dell'assistenza pubblica merita menzione il miglioramento apportato alle misure dei soccorsi giornalieri ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, mediante la legge 10 dicembre 1957, n. 1248.

Speciale cenno va anche rivolto alla elaborazione di un progetto legislativo, recante norme « sull'assistenza pubblica, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e su altri enti che la attuano ». Tale progetto, che costituisce una vera e propria riforma della legislazione vigente e non già una mera revisione o un semplice aggiornamento delle disposizioni, è ora allo studio dei Dicasteri interessati.

L'andamento amministrativo e funzionale delle istituzioni viene seguito con vigile attenzione, anche ai fini della ricostituzione della amministrazione degli Enti sottoposti a gestioni commissariali.

Nell'ampio concetto di alta vigilanza rientra anche l'attività consultiva e normativa dell'ufficio, la quale si concreta nella attività di direttive in tema di interpretazione e applicazione della complessa legislazione speciale in materia assistenziale.

Al riguardo assume rilievo, anche per la attualità dell'argomento, la circolare 25100.62 del 6 giugno 1958, con la quale sono state impartite agli organi periferici istruzioni intese a concretare provvidenze assistenziali in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, relativa all'abolizione delle norme sulla disciplina della prostituzione.

Assidua azione di controllo e di indirizzo si esercita su alcuni importanti enti assistenziali a carattere nazionale e su enti che hanno una disciplina singolare.

Essi sono: l'Opera nazionale per i ciechi civili, l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assi-

stenza dei sordomuti, l'Unione nazionale mutilati per servizio, il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, la Fondazione Gaslini di Genova, le Opere laiche palatine pugliesi.

È da segnalare particolarmente l'attività svolta affinché i contributi statali, di cui beneficiano alcuni degli enti nazionali predetti, fossero adeguati alle accresciute esigenze dei servizi.

Ha avuto esito favorevole l'iniziativa intesa all'aumento del contributo all'Opera nazionale ciechi civili, che, con legge 20 febbraio 1958, n. 103, è stato elevato per l'esercizio 1958-59 a lire 8.900.000.000; l'Opera ha anche ottenuto un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.

L'Unione mutilati per servizio, con legge 28 marzo 1958, n. 302, ha ottenuto anche essa l'aumento del contributo annuo da 275 a 370 milioni, oltre a un contributo straordinario di 125 milioni.

L'Ente nazionale dei sordomuti ha ottenuto, con legge 17 aprile 1958, n. 247, l'aumento del contributo a 750 milioni di lire.

Nell'ambito delle attribuzioni in argomento, si è studiato uno schema di nuovo regolamento per la esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, concernente l'Opera nazionale ciechi civili e la concessione ai medesimi di un assegno a vita; lo schema trovasi in fase di concerto con i Dicasteri finanziari.

L'attività relativa al riconoscimento giuridico e delle riforme statutarie di Opere pie è di particolare rilievo, sia per il carattere spiccatamente giuridico che la distingue, sia per gli scopi cui è diretta e cioè: dar vita a nuovi soggetti di diritto e porre in essere, valutandone la convenienza e la legittimità, le riforme strutturali degli enti già riconosciuti, usando degli strumenti che la legge appresta all'uopo (concentramento, decentramento, raggruppamento, fusione, mutazione nel fine).

Nell'esercizio 1957-58, sono stati definiti n. 23 provvedimenti di erezione in enti morali ed approvati n. 56 provvedimenti concernenti modifiche di statuto.

In un settore importante qual'è quello rela-

tivo all'organizzazione dei pubblici nosocomi ed alla regolamentazione delle spese di spedalità, presentano particolare interesse i rapporti economici fra le amministrazioni ospedaliere e gli istituti mutualistici ed assicurativi, nonchè le varie questioni connesse con lo stato giuridico e il trattamento economico del personale ospedaliero, sulla base degli accordi intervenuti in sede nazionale tra le organizzazioni rappresentative degli enti e delle categorie interessate. Al riguardo si impongono vari problemi inerenti alla posizione previdenziale del personale delle Opere Pie in genere, ai fini del trattamento di pensione, della iscrizione alle assicurazioni sociali, ecc.

In ordine al rimborso delle spese di spedalità assume particolare risalto l'attività avvenute per oggetto i rapporti economici tra le amministrazioni ospedaliere e gli Istituti mutualistici ed assicurativi in dipendenza dei ricoveri di mutuati presso i pubblici nosocomi.

Negli ultimi anni si è, infatti, verificato uno stato di accentuato contrasto tra la F.I.A.R.O., organizzazione che rappresenta le istituzioni ospedaliere, e gli Istituti previdenziali, e ciò in quanto questi ultimi, e principalmente l'I.N.A.M. hanno opposto una notevole resistenza a riconoscere la legittimità degli aumenti di retta di degenza deliberati dalle istituzioni ospedaliere ed approvati a norma di legge.

Al fine di agevolare il ristabilimento di un clima di distensione e di proficua collaborazione tra le parti interessate, non si è trascurato di svolgere ogni più opportuno intervento nell'intento di favorire il conseguimento di una soluzione ispirata a criteri di equità e alla tutela dei reciproci interessi.

A tal fine è stata formata una Commissione presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta altresì dai rappresentanti degli enti interessati con l'incarico di studiare i termini delle questioni controverse.

È stata svolta notevole attività in ordine all'approvvigionamento di materiale letterecio, di vestiario, e di altra natura, a favore di Enti ed Istituti di beneficenza, nonchè a favore delle categorie di persone assistibili, di cui ai decreti legge n. 425 e 646 del 31 luglio 1945 e 28 settembre 1945.

Per il corrente esercizio finanziario 1958-1959, è stato previsto un programma di acquisti per l'importo totale di lire 467 milioni: si enumerano, qui appresso, le voci più importanti, per importo di spese:

effetti letterecci (letti, coperte, tela per lenzuola e traliccio per materassi) per un totale di lire 132.250.000;

calzature per un totale di lire 60.500.000;

indumenti (cappotti, vestiti, camicie, maglie e tessuti) per un totale di lire 130.750.000;

pacchi befana per un totale di lire 71.000.000.

È stato curato il miglioramento qualitativo di tutto il materiale sopraelencato, ed il miglioramento è stato talmente notevole che la stragrande maggioranza degli assistiti, sia Enti, che persone singole bisognose, hanno manifestato, e tuttora manifestano, il loro entusiasmo per il modo dignitoso come viene, attualmente, praticata l'assistenza in natura.

Un'altra attività è quella relativa al trasporto da una località ad un'altra dei profughi e delle loro masserizie; trasporto che si effettua con automezzi di proprietà del Ministero, oppure per ferrovia, in base ad apposite convenzioni con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La spesa che si prevede di affrontare per il corrente esercizio, corrisponde, all'incirca, a quella dello scorso esercizio, cioè a circa lire 100.000.000.

L'assistenza sanitaria si concreta nella concessione di contributi per ricoveri in Istituti specializzati, di tutori ortopedici, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.: tale servizio è ora passato ai sensi del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, alla competenza delle Prefetture, tra le quali, all'inizio di ogni esercizio, viene effettuato il riparto del fondo iscritto in bilancio, trattando una quota a disposizione del Ministero, per fronteggiare spese imprevedute, nonchè per eventuali maggiori richieste di qualche Prefettura.

Assai più vasta è l'assistenza sanitaria in genere, prestata a favore di persone appartenenti alle categorie di cui al decreto legi-

slativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 (reduci, profughi, sinistrati, ecc.).

Essa, naturalmente, deve considerarsi integrativa di quella che, per legge, è di competenza di altri enti (Comuni, Provincie, Istituti mutualistici, ecc) e si concreta nelle seguenti forme di interventi:

1) ricovero ospedaliero che viene disposto fino a 15 giorni direttamente dalle Prefetture, e per un periodo superiore previa autorizzazione della Direzione generale dell'assistenza pubblica;

2) assistenza ambulatoriale, sia generica che specialistica, tanto in ambulatori istituiti dall'Assistenza pubblica quanto in ambulatori privati convenzionati;

3) distribuzione di medicinali tramite gli ambulatori stessi o disposti dalle Prefetture in base a prescrizione medica;

4) fornitura di apparecchi protetici e cioè occhiali, apparecchi ortopedici, scarpe ortopediche per bambini, cinti erniari, protesi dentarie, ecc.;

5) visite specialistiche, esami clinici;

6) concessione di sussidi per particolari spese di cura.

Speciali forme di assistenza sanitaria sono attuate nei centri di raccolta profughi in ciascuno dei quali funzionano un ambulatorio ed una infermeria con personale sanitario dell'Assistenza pubblica.

Assistenza sanitaria viene pure svolta nei confronti degli stranieri e degli apolidi dimoranti in Italia, colpiti da malattie comuni e mentali, ovvero vecchi incurabili, sordomuti o comunque incapaci di provvedere alle proprie necessità, senza parenti tenuti al loro sostentamento.

Infine, d'intesa col Ministero degli affari esteri, si provvede per il rimpatrio e per il conseguente ricovero in Istituti di cura dei connazionali malati all'estero.

In relazione a questo delicato servizio, sarebbe desiderabile che fossero incrementati i relativi stanziamenti in bilancio (cap. 92, 119, 89, 131 del corrente esercizio) in quanto le esigenze prospettate dalle categorie assistite si presentano superiori alle attuali disponibilità finanziarie.

Tali esigenze di miglioramento permangono e, anzi, in alcuni settori, come quello delle anticipazioni delle spedalità, esse sono in aumento per cui si mantiene vivo il problema.

Basti pensare che, con la legge n. 293 del 2 aprile 1958, le disposizioni previste per gli ospedali sono state estese alle cliniche universitarie e che, pertanto, il fondo occorrente solo per questo nuovo servizio si aggirerà sui cinque miliardi.

Per assistenza attraverso gli E.C.A. nell'esercizio 1957-58 erano iscritte ai cap. 96/1 e 125/1 rispettivamente le somme di lire 1.900.000.000 e lire 11.700.000.000. In totale lire 13.600.000.000.

Tali stanziamenti costituiscono la integrazione di bilancio a favore degli E.C.A. e sono stati interamente ripartiti ai Prefetti in conformità dell'articolo 17 del decreto presidenziale 12 agosto 1954, n. 968.

Ma detti stanziamenti, oltre a servire per integrazione dei bilanci E.C.A., sono stati impiegati anche per fronteggiare le spese di gestione dei centri di raccolta dei connazionali rimpatriati dall'Egitto, istituiti a Messina, Brindisi, Livorno, Bologna, Genova, Napoli (ora soppressi), nonché per la elargizione di sussidi giornalieri, tramite E.C.A., ai medesimi connazionali fuori centro.

Ciò in quanto i predetti connazionali, non rivestendo la qualifica di profughi ai sensi di legge, vengono assistiti quali indigenti comuni.

Detti fondi sono stati impiegati altresì per fronteggiare urgenti e straordinarie necessità dipendenti da calamità, in particolare per le varie alluvioni verificatesi in provincia di Rovigo, nonché per le alluvioni in provincia di Lecce, Bari, Padova, ecc.

All'articolo 2, capitoli 26 e 125 erano iscritte lire 200.000.000, che sono state ripartite ai Prefetti nella loro qualità di Presidenti dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza per l'erogazione di sussidi alla popolazione bisognosa in conformità dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Nel corso dell'esercizio, il Ministero del tesoro ha poi provveduto alla integrazione di lire 2.000.000.000 al capitolo 125 (integrazione bilanci E.C.A.).

Anche tale somma è stata ripartita in conformità dei criteri stabiliti dal decreto presidenziale sopracitato, tenendo conto, cioè, del numero degli abitanti, nonché delle particolari condizioni di disoccupazione e di depressione in genere delle singole provincie.

Il Ministero, contemporaneamente al riparto dei fondi E.C.A., ha provveduto anche alla ripartizione tra le Prefetture del fondo di lire 5.600.000.000 per la maggiorazione sul trattamento assistenziale (Cap. 126), ripartizione che è stata effettuata a favore delle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997, e cioè: iscritti nell'elenco dei poveri ed assistiti in modo continuativo dall'E.C.A., nonché in favore delle categorie assistibili in conformità del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e successive modificazioni (profughi, sinistrati, sfollati, ecc.).

Il Ministero dell'interno ha normalmente provveduto — secondo la competenza attribuitagli — alla concessione del soccorso giornaliero alle famiglie dei richiamati e trattenuti alle armi.

Lo stanziamento di lire 550.000.000 (articolo 98) a tal uopo previsto in relazione all'aumento apportato dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, alla misura dei soccorsi stessi, è stato ripartito proporzionalmente fra le Prefetture.

Sono state impartite disposizioni perchè gli Enti gestori assicurino all'infanzia ed alla adolescenza quella elevazione morale, fisica ed intellettuale necessaria a garantire l'armonico sviluppo della personalità degli assistiti: norme di dettaglio sono state così date per una più accurata selezione dei minori, per la loro assegnazione ai vari tipi di colonia o campeggi a seconda dello stato di salute dei singoli, nonché per la scelta degli enti da sovvenzionare nel senso che si preferiscano quelli che offrono le più ampie garanzie.

Le nuove disposizioni in materia amministrativo-contabile, adottate a seguito degli accordi presi con gli organi di controllo, hanno reso più spedita la procedura del pagamento dei contributi ai singoli enti gestori, che si sono mostrati particolarmente soddisfatti e grati per il nuovo sistema.

Tali criteri, dati i buoni risultati ottenuti, saranno seguiti nell'esercizio corrente.

Dal 15 giugno è iniziata l'assistenza estiva che fino al 30 settembre garantirà l'assistenza a favore di bambini bisognosi attraverso il funzionamento di colonie diurne, temporanee e campeggi ove sarà data loro la necessaria assistenza morale-educativa e sarà somministrato vitto sano ed abbondante. A questo scopo sono stati, a suo tempo, presi contatti con la A.A.II. che fornirà anche quest'anno un congruo numero di razioni viveri destinate ad integrare quelle degli enti organizzatori.

Nell'esercizio 1957-58 per l'assistenza estiva ed invernale sono stati stanziati in bilancio complessivamente 4.000.000.000; per l'esercizio corrente è stato confermato lo stanziamento che, tuttavia, non appare del tutto sufficiente di fronte alle rilevanti necessità delle due attività assistenziali.

Il Ministero assume a proprio carico l'onere del ricovero presso idonei istituti sia di minori normali che versino in particolari condizioni di bisogno (anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sia di mutilati in attesa di pensioni di guerra nonché di affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche che li rendano temporaneamente o permanentemente invalidi, quando all'assistenza di questi ultimi non provvedano altri Enti.

Per l'assistenza in parola il Ministero ha in atto apposite convenzioni con vari istituti.

La retta corrisposta è fissata per i minori normali in lire 230. Rette speciali, fino a lire 600, vengono corrisposte per il ricovero di minorati presso istituti particolarmente attrezzati, ricovero che ha anche carattere curativo e rieducativo.

L'assistenza ai profughi, nonostante il decorso di 14 anni dalla fine della guerra, costituisce tuttora un importante compito dell'Assistenza pubblica, tanto è vero che il legislatore ha avvertito la necessità di emanare in proposito la recente legge 27 febbraio 1958, n. 173.

Dati statistici indicano in n. 23.612 i profughi assistiti in campo, di cui n. 17.958 profughi connazionali e n. 4.654 profughi stra-

nieri la cui assistenza è stata assunta, per circostanze di forza maggiore, dal Ministero dell'interno.

Esistono n. 10 Centri sosta per connazionali e un Centro smistamento, oltre a n. 5 Centri sosta e 2 Centri smistamento per profughi stranieri.

L'assistenza ai profughi in campo viene attuata con i sistemi e nelle forme previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Si provvede inoltre ad assistere, con sussidi giornalieri, quei profughi bisognosi che sono riusciti ad ottenere una qualsiasi sistemazione alloggiativa. Il numero di essi è di 20.357.

L'assistenza ai profughi, in attuazione della nuova legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stata notevolmente potenziata in quanto i previsti criteri di maggiore larghezza consentono di estendere l'assistenza medesima anche ai profughi dei territori esteri e a quelli rimpatriati da oltre 10 anni o che abbiano percepito l'assistenza per almeno 5 anni. Pertanto, anche indipendentemente dal continuato afflusso di profughi dalla Libia o dalla zona B del Territorio di Trieste, ceduta alla Jugoslavia, il numero degli assistiti è destinato ad aumentare considerevolmente, con conseguente aumento di spesa. Ai profughi bisognosi che non sono alloggiati nei Centri, viene corrisposto un sussidio giornaliero di lire 210 per i capi famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, più una integrazione mensile di lire 556 pro-capite.

A queste forme di assistenza sussidiaria ordinaria, alla quale si provvede con i fondi stanziati sui capitoli 121/1 e 118, si aggiungono altre provvidenze a carattere straordinario, corrisposte ai profughi, quali i sussidi di espatrio che possono raggiungere l'ammontare massimo di lire 30.000 per ogni espatriando ed altri sussidi straordinari « una tantum ». Inoltre, ai profughi che si dimettono dai centri di raccolta, viene corrisposto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 50.000 pro-capite per quelli che hanno diritto ad assistenza completa e di lire 25.000 per i profughi che usufruiscono di solo alloggio: con la legge n. 173, il

premio di primo stabilimento viene esteso anche ai profughi che rimpatriano e si dimettono da qualsiasi forma di assistenza sussidiaria, in campo e fuori campo.

Una particolare provvidenza è data dall'assegnazione di alloggi ai profughi in campo con precedenza su quelli fuori campo, (articoli 17 e 18 della succitata legge n. 137, ora prorogata con legge n. 173 del 27 febbraio 1958).

Fino ad oggi, sono stati riservati dagli istituti autonomi per le case popolari, U.N.R.R.A.-Casas ed Incis 3.106 alloggi dei quali 2.729 già assegnati.

Sono stati invece costruiti direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 137, n. 6.030 alloggi, con una spesa di lire 9.000.000.000.

Con la legge n. 173 del 27 febbraio 1958, è stata ora disposta la realizzazione di un secondo programma nazionale di case per i profughi, fino all'ammontare di una spesa di lire 5.000.000.000.

A norma dell'articolo 4 della legge stessa, il Ministero dell'interno ha in corso di studio, d'intesa con quello dei lavori pubblici, un piano di costruzioni proposto dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

In seguito alle assegnazioni degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 137, si è venuto a determinare un vasto fenomeno di morosità da parte dei profughi, i quali si lamentano sull'alto livello dei canoni di affitto che sono tenuti a corrispondere, per il disposto degli articoli 24 e 25, nella misura di una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio, da versare al Tesoro dello Stato, nonchè delle spese generali di amministrazione e di manutenzione, spettanti agli istituti gestori.

Ritenendosi che solo in sede legislativa, con l'adozione, cioè, di un nuovo sistema di pagamento meno oneroso per i profughi, sia possibile giungere ad una soluzione del problema, è stato elaborato dal Ministero uno schema di disegno di legge che, modificando il disposto degli articoli 24 e 25 della ripetuta legge 1937, è rivolto a ridurre notevolmente i canoni di affitto che devono essere corrisposti per gli alloggi di che trattasi.

La necessità del concerto con le amministrazioni interessate non ha consentito che il provvedimento potesse essere perfezionato prima dello scioglimento delle Camere.

È, comunque, intendimento del Ministero di adoperarsi nel più breve tempo possibile per una favorevole soluzione del problema.

Per la campagna del soccorso invernale 1957-58 sono finora affluiti lire 1 miliardo e 351.703.499 ai fondi provinciali (attraverso offerte di datori di lavoro e lavoratori, scolari, ecc.) e lire 5.380.746.623 al Fondo nazionale (contributo di un miliardo dello Stato, sovrapprezzo sui biglietti di pubblico spettacolo, sovrapprezzo sugli ingressi ai Casinò, diritto di prelievo sulle scommesse delle corse dei cavalli e levrieri, sovrapprezzo per 12 domeniche sui biglietti di viaggio delle FF.SS., sui biglietti dei trasporti pubblici extra-urbani e sui biglietti per il transito di automezzi sulle autostrade).

Il Comitato centrale per il soccorso invernale e per gli alluvionati non ha deliberato alcun intervento per l'anno 1957-58 sul fondo pro-alluvionati, costituito dalle offerte dei cittadini a favore delle popolazioni del Pollesine, Calabria e del Salernitano.

L'attività del Fondo di cui trattasi è stata rivolta al completamento delle opere già deliberate, salvo alcune modifiche ai progetti già approvati, modifiche che, peraltro, non hanno determinato alcun ulteriore onere di spesa.

L'attuale disponibilità del Fondo ammonta a lire 173.742.116 che si ritiene di dover tenere a disposizione per fronteggiare eventuali eventi calamitosi di particolare gravità.

Numerosissime sono state le sovvenzioni straordinarie a favore degli stabilimenti di beneficenza (giuridicamente riconosciuti oppure esistenti solo di fatto) che hanno dovuto incontrare spese eccezionali per nuove costruzioni, ammodernamenti, ecc. ovvero che, in dipendenza delle loro attività assistenziali, sono venuti a trovarsi in serie difficoltà finanziarie tali da compromettere la funzionalità. Diverse migliaia sono stati gli istituti climatici, gli ospedali, gli orfanotrofi, i croniciari, le case di ricovero, gli asili, i ricreatori, che hanno beneficiato dell'aiuto finanziario provvido e risolutivo del Ministero dell'interno.

Al riguardo sono state diramate istruzioni ai Prefetti affinché vogliano far comprendere la opportunità che chiunque intenda assumere nuove attività assistenziali ne dia preventiva notizia con precisa illustrazione del programma soprattutto sotto il profilo del finanziamento.

La modestia degli stanziamenti di bilancio impone la necessità di limitare l'intervento del Ministero, sia sotto il profilo delle iniziative da beneficiare, sia sotto il profilo della misura delle singole concessioni.

Nell'esercizio decorso (1957-58) il fondo di bilancio (lire 1.925.195.500), allo scopo istituito, è risultato insufficiente per cui si rese necessario un consistente impinguiamento.

La necessità di maggiori disponibilità finanziarie è stata solo in parte riconosciuta nell'esercizio 1958-59.

CONCLUSIONE

Onorevoli senatori, il vostro relatore ha cercato di adempiere al mandato a lui affidato con un lavoro molto affrettato limitandosi ad un quadro scheletrico ed obiettivo della situazione concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Non vi è dubbio che la esposizione presenta svariate lacune che non ci sarebbero state se il tempo lo avesse consentito e che certamente sarebbero state ovviate con tutta la migliore diligenza possibile. Vorrete perdonarci onorevoli colleghi, per questa nostra esposizione non completa che speriamo poter meglio illustrarvi in Aula, in un ampio, costruttivo e sereno dibattito che certamente porterà a prospettare e impostare le migliori soluzioni per la realizzazione dei problemi che ci assillano. I Governi democratici che si sono avuti in questi anni del dopoguerra hanno molto operato e molto hanno fatto per rendere sempre più efficiente democraticamente l'amministrazione dell'Interno ed in particolare, come ho detto in premessa, bisogna darne atto all'attuale ministro onorevole Tambroni e ai suoi collaboratori, per cui si è certi che essi continueranno nell'immediato futuro a lavorare sempre meglio per la risoluzione dei nu-

merosi problemi che dalla discussione di questo bilancio verranno ancora una volta messi in evidenza.

Non possiamo non riconoscere che occorre risolvere e finalmente dare al popolo italiano nuove strutture in materia di autonomia locale, decentramento amministrativo, finanza locale e nuova impostazione dei problemi dell'assistenza. Creare servizi modernissimi, attrezzature ordinate ed efficienti, snellire al massimo ogni forma burocratica, annullare ogni lungaggine di tempo, ovviare alla lentezza, al disservizio e alla pleora di carte occorrenti per la risoluzione di ogni pratica. I progressi raggiunti nell'assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato consentano ormai di operare ancora meglio e più celermente per arrivare ad avere più liberali e moderne strutture. Il riordinamento degli Istituti è tempo che debba essere ormai attuato completamente secondo gli interessi dello Stato e del Paese. Il programma e le assicurazioni ribadite dall'onorevole Presidente del Consiglio davanti al Parlamento in nome del Governo lasciano bene sperare.

Cinquanta milioni di italiani vogliono credere in tali propositi e vederli attuare. Si faccia sì che non vengano delusi. Con questa speranza, che vuole essere anche fiducia e certezza perchè si ricollega a quanto è stato fatto nelle due precedenti fasi della ripresa democratica del Paese (ricostruzione e rafforzamento delle istituzioni democratiche), in attesa della effettuazione della terza fase che dovrà risolvere i problemi che ci interessano come materia dell'amministrazione dell'Interno, non posso non esprimere tutta la mia soddisfazione quale relatore per quanto si è operato dal potere politico e dai pubblici dipendenti tutti, per il dovere che con lode essi hanno compiuto, in mezzo a difficoltà infinite, nell'interesse supremo della Amministrazione e del Paese.

Con queste constatazioni e queste speranze di ulteriori realizzazioni vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad approvare lo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-1959.

MOLINARI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1958-59, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici,

quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958-59, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958-59, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1958-59, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 190 milioni.

Art. 9.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1958-59, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello statuto di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.